SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

492° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 11
2ª - Giustizia . . . . . » 13
3ª - Affari esteri . . . . . » 48
5ª - Bilancio . . . . . » 55
7ª - Istruzione . . . . . » 60
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 65
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 73
10ª - Industria . . . . . » 75
11ª - Lavoro . . . . . » 79
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 84

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio – Senato) e V (Bilancio – Camera) . . . . *Pag.* 7

Commissione straordinaria

Diritti umani . . . . . *Pag.* 88

Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 91
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 102
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . . » 109

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 111
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 116
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 127
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 128

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 129

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1045) ***GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti***

(1056) ***IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attivita'economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico – culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti***

(1405) ***MANFREDI ed altri. – Nuova legge sulla montagna***

(1617) ***IOANNUCCI. – Delega al Governo per la revisione della normativa sulla montagna***

(1942) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri

(2305) ***CAVALLARO ed altri. – Legge per la montagna e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme per la montagna***

(2339) ***ROLLANDIN ed altri. – Legge sulla montagna***

(3036) ***Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani***

– e petizione n. 571 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1942, 1045 e 1056, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1405, 1617, 2305, 2339 e 3036 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 1405, 1617, 2305, 2339 e 3036, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1942, 1045 e 1056 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1942, 1045 e 1056, sospeso nella seduta del 9 luglio 2003.

Su proposta del presidente PASTORE, le Commissioni riunite convengono di procedere nell'esame dei disegni di legge nn. 1405, 1617, 2305, 2339 e 3036 (interventi per i territori di montagna) congiuntamente al seguito dell'esame degli altri disegni di legge in titolo, rimettendo al comitato ristretto – già costituito – la verifica circa l'opportunità di proporre, all'esito dei suoi lavori, un testo complessivo dei disegni di legge sui piccoli comuni e sulla montagna ovvero di mantenere distinti gli interventi legislativi.

Il ministro LA LOGGIA esprime soddisfazione per l'avvio dell'*iter* del disegno di legge n. 3036, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, che risponde all'attesa pressante di un intervento normativo a favore dei territori di montagna, sul quale, considerata la preponderanza dei profili tecnici rispetto a quelli politici, auspica che il Parlamento individui soluzioni condivise.

Ritiene opportuna la congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge sui piccoli comuni, che contemplano misure anch'esse da lungo tempo all'esame dal Parlamento. Ricorda di aver promosso, in proposito, un incontro con i parlamentari che rappresentano i territori montani, con l'intento di favorire una accelerazione dell'*iter*, in modo che il provvedimento sia approvato dal Senato prima dell'inizio della sessione di bilancio e sia approvato definitivamente dalla Camera entro l'anno. In tale direzione, assicura la piena disponibilità del Governo.

Il presidente PASTORE apprezza la disponibilità del Governo annunciata dal Ministro e auspica che il comitato ristretto proceda speditamente nei suoi lavori, in modo da assecondare il completamento dell'*iter* nei tempi indicati.

Il relatore BOSCETTO *(FI)* esprime apprezzamento per il disegno di legge recante interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani (A.S. 3036) presentato dal Governo e sottolinea l'opportunità di un esame congiunto con gli altri disegni di legge, compresi quelli sui piccoli comuni.

Esprime, tuttavia, il timore che la presentazione di un numero elevato di emendamenti con l'obiettivo di integrare le disposizioni sui piccoli comuni e quelle sulla montagna possa ostacolare e ritardare ulteriormente la procedura parlamentare. A suo avviso, sarebbe preferibile recuperare e integrare solo le disposizioni tendenti a semplificare le procedure burocratiche nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, lasciando alla piena autonomia legislativa delle Regioni la regolazione della condizione dei «piccoli comuni», in merito alla quale intravede il rischio di forti contenziosi.

Auspica, inoltre, che l'esame dei disegni di legge in titolo si concluda celermente con l'elaborazione di un testo che risponda alle attese dei comuni montani, dove si assiste a un progressivo spopolamento e alla conseguente riduzione dei terreni di coltura.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

52ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2005-2007

Audizione dei rappresentanti di UGL, di CISAL, di USAE e di CONFSAL
(Svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la loro trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso e sul canale satellitare della Camera dei Deputati.

Riferiscono il responsabile dell'Ufficio studi dell'UGL Nazzareno MOLLICONE, il dirigente sindacale della CISAL Franco CALANDRI, il segretario generale dell'USAE Adamo BONAZZI e il vicesegretario della CONFSAL, Renato PLAJA.

Pongono domande e richieste di chiarimento il deputato Arnaldo MARIOTTI *(DS-U)*, il senatore Antonio PIZZINATO *(DS-U)* e il deputato Lino DUILIO *(MARGH-U)*.

Rispondono il responsabile dell'Ufficio studi dell'UGL Nazzareno MOLLICONE, il dirigente sindacale della CISAL Franco CALANDRI, il vicesegretario della CONFSAL Renato PLAJA, il segretario generale dell'USAE Adamo BONAZZI e il vicesegretario generale dell'UGL Paolo SEGARELLI.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della CIDA

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato, e conclusione)

Il presidente della CIDA, professor Giorgio REMBADO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pone domande e richieste di chiarimento il deputato Lino DUILIO *(MARGH-U).*

Replica il presidente della CIDA, professor Giorgio REMBADO.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Assogestioni

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato, e conclusione)

Il presidente di Assogestioni, Guido CAMMARANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, ringrazia il presidente di Assogestioni e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Confcooperative e Lega delle cooperative

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato, e conclusione)

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione il responsabile dell'area legislazione e politiche sociali della Lega delle cooperative Bruno BUSACCA e il responsabile relazioni industriali della Confcooperative Sabina VALENTINI.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Avverte che i rappresentanti del SIN.PA. hanno comunicato la loro impossibilità

a partecipare all'odierna audizione, preannunciando tuttavia l'invio di un'apposita documentazione, che verrà posta in distribuzione non appena pervenuta. Segnala che è stata trasmessa una lettera del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si comunica che, per mero errore materiale, gli importi riguardanti il ricorso al mercato, per ciascuno degli anni del triennio considerato all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria, devono essere quantificati, rispettivamente, in 245 mila milioni di euro per l'anno 2005, in 235 mila milioni di euro per il 2006, e in 210 mila milioni di euro per il 2007 anzichè, come previsto nel testo, in 298 mila milioni di euro per il 2005, in 275 mila milioni di euro per il 2006 e in 230 mila milioni di euro per il 2007. Fa presente che la correzione è già stata riprodotta in un *errata corrige*, che è in distribuzione con lo stampato del disegno di legge n. 5310-*bis*, come risultante dagli stralci disposti dalla Presidenza della Camera. Avverte che con la stessa lettera sono inoltre comunicate alcune correzioni riferite al quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza e di cassa per il 2005 e al quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2005-2007. Si tratterebbe, anche in questo caso, di meri errori materiali che possono dar luogo, nel prosieguo dell'esame, ad appositi emendamenti tecnici.

La seduta termina alle ore 10,55.

53ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2005-2007

Audizione dei rappresentanti dell'ABI

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la loro trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso e sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Comunica altresì che la Confedilizia ha fatto pervenire una richiesta di audizione dei propri rappresentanti nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria.

Giovanni RUSSO SPENA *(RC)* intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il programma delle audizioni sia integrato includendovi anche i rappresentanti della Confederazione unitaria di base, che ritiene siano stati esclusi per un mero errore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, comunica che provvederà ad informare il Presidente della Camera di entrambe le richieste, ai fini di acquisire la necessaria intesa ai sensi dell'articolo 119, comma 3 del regolamento.

Il presidente dell'ABI Maurizio SELLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare domande e richieste di chiarimenti il presidente della 5ª Commissione del Senato Antonio AZZOLLINI, i deputati Benito SAVO *(FI)*, Lino DUILIO *(MARGH-U)*, Giancarlo PAGLIARINI *(LNFP)*, il senatore Antonio PIZZINATO *(DS-U)*, i deputati Arnaldo MARIOTTI *(DS-U)*, Michele VENTURA *(DS-U)*, Guido CROSETTO *(FI)* e Pietro MAURANDI *(DS-U)*, ai quali rispondono il presidente dell'ABI Maurizio SELLA e il direttore generale dell'ABI Giuseppe ZADRA.

Ad un ulteriore intervento del deputato Guido CROSETTO *(FI)*, rispondono il presidente dell'ABI Maurizio SELLA e il direttore generale dell'ABI Giuseppe ZADRA.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* della V Commissione della Camera, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

436ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che, conformemente alle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la cui riunione si è appena conclusa, l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalle sedute della prossima settimana, con l'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 857 e 354 (Commemorazione dell'11 settembre 2001).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3135) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali***
(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 249.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(3135) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali***
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* conferma le osservazioni svolte in sede di illustrazione dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 249 e ne illustra il contenuto, consistente in specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale di rilevanti settori aziendali e per assicurare interventi in materia di politiche sociali.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

390ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2958) ***Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d' arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'esame riprenderà a partire dagli emendamenti presentati all'articolo 3 pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, in sede di illustrazione degli emendamenti di cui è primo firmatario, premette di ritenere meritevole di particolare attenzione l'emendamento 3.3 e ritira i restanti emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6.

Più in particolare l'emendamento 3.3 propone, in coerenza con il dibattito svolto nelle precedenti sedute, una formulazione più agile della normativa in materia di riserva parlamentare sulle modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, intendendosi in tal modo anche tener conto delle considerazioni contenute nei pareri resi dalla 14ª Commissione permanente.

Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, la quale osserva come anche i progetti di revisione dei Trattati sono sottoposti alla valutazione parlamentare, il relatore BOBBIO *(AN)* invita al ritiro dell'emendamento 3.3, esprimendo altrimenti parere contrario su di esso. Conformemente al relatore si esprime il sottosegretario Iole SANTELLI.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 3.3 e approvato l'articolo 3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, nell'illustrare gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 osserva come il meccanismo in base al quale viene assicurata l'operatività del mandato d'arresto europeo risulti fortemente condizionato, in senso negativo, dal ruolo di autorità centrale assegnato al Ministro della giustizia, al quale spetterebbe non solo l'assistenza dell'autorità giudiziaria, ma soprattutto la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto. Si tratta di una scelta che si pone in contraddizione con lo spirito della decisione quadro sotto il profilo della tempestività dell'esecuzione di provvedimenti già muniti delle necessarie garanzie per la loro attuazione. Non può poi essere trascurato il fatto che questo passaggio ministeriale rischi di essere condizionato dalla funzione prettamente politica del Ministro. Risulta quindi preferibile, a suo avviso, che la comunicazione avvenga tramite corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie competenti.

Ove le predette proposte non dovessero trovare il necessario consenso, come ci sembra prsumibile, si intende, con l'emendamento 4.6, rendere cogente l'obbligo, in capo al Ministro, di trasmettere senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente il mandato d'arresto ricevuto da uno Stato membro; e ciò al fine di ridurre al massimo il grado di discrezionalità del Ministro nel dare seguito alla richiesta.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* nell'illustrare l'emendamento 4.5 ricorda come l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro preveda la comunicazione diretta – se non altro nel caso in cui è noto il luogo dove si trova il ricercato – tra l'autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione e come, solo per motivi organizzativi che si dovessero rendere necessari, il comma 2 dell'articolo 7 consenta l'affidamento della trasmissione e della ricezione dei mandati all'autorità centrale.

Interviene quindi il relatore BOBBIO *(AN)* il quale nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti all'articolo 4, si sofferma in particolare sull'emendamento 4.5 rilevando come, in ogni caso, sia necessario concentrare su una unica autorità nazionale l'incombenza della trasmissione e della ricezione delle richieste, poiché non è raro il caso di plurime richieste di provvedimenti restrittivi, la cui competenza investe diverse

sedi giudiziarie rispetto alle quali appare evidente la necessità che vi sia un unico punto di riferimento a livello amministrativo.

Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI, nel conformarsi al parere del relatore, pone in evidenza le difficoltà che si incontrano nelle relazioni giudiziarie tra i paesi dell'Unione alle quali è preposto l'ufficio II del Ministero; l'aver indicato nel Ministro lo snodo, attraverso il quale l'intera procedura del mandato può concretizzarsi, appare pertanto come la soluzione migliore, posto che tutta l'attività amministrativa in questione è svolta per il tramite di una struttura specializzata.

Nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 4.5, il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* ritiene che il ruolo di interposizione del Ministro tra le due autorità giudiziarie – quella straniera e quella italiana – è senza dubbio da respingere, non fosse altro perché trasforma in un passaggio ammnistrativo-burocratico una procedura giurisdizionale.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.7, il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* ne auspica l'approvazione in ragione del fatto che ricondurre al potere politico l'attivazione dell'intera procedura del mandato d'arresto comporta una sua inevitabile complicazione e lascia intendere che il livello di reciproca fiducia tra le diverse autorità giurisdizionali sia di tale insufficienza da richiedere addirittura un filtro ministeriale. Se poi le osservazioni svolte dal relatore (relativamente all'emendamento 4.5) appaiono ragionevoli, allora dovrebbero tradursi in una proposta che indichi nella prima sede giudiziaria, alla quale sia pervenuta la richiesta, quella deputata a risolvere il caso di richieste successive.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 e 4.5.

Sull'emendamento 4.6 annuncia il voto favorevole il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* a giudizio del quale, se proprio si vuole conferire al Ministro una funzione impropria quale quella di trasmettere la richiesta di mandato, almeno è opportuno che ciò avvenga senza che in capo allo stesso residui alcuna discrezionalità e senza la possibilità di insabbiamento, che ha invece spesso caratterizzato le procedure di estradizione.

Anche il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.6 in quanto il potere di natura amministrativa del Ministro non risulta essere soggetto a controllo giurisdizionale.

Interviene quindi il relatore BOBBIO *(AN)* il quale, pur condividendo le motivazioni che sono a base dell'emendamento, giudica improprio il riferimento all'istituto della estradizione, e ritenendo più opportuno interve-

nire con strumenti di indirizzo, nella fase di attuazione concreta della disposizione.

Il PRESIDENTE, ricollegandosi alla osservazione da ultimo svolta, propone al presentatore di valutare se non sia più efficace la presentazione di un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo a predisporre idonei strumenti amministrativi che impongano l'obbligo di trasmettere immediatamente le suddette richieste.

Il sottosegretario Jole SANTELLI contesta le argomentazioni addotte circa la possibile discrezionalità esercitabile da parte del Ministro, laddove invece è previsto l'obbligo di adempiere in maniera automatica e cogente al compito prettamente amministrativo e non politico della trasmissione delle richieste.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, ritiene preferibile che l'obbligo sia previsto, con norma, anziché con un atto di indirizzo.

Il senatore AYALA esprime il suo scetticismo sulla proposta di ordine del giorno. L'atto di indirizzo risulta di certo inefficace di fronte all'inerzia di chi deve provvedere e non provvede. Resta, in fine, da capire se il disegno di legge all'esame è modificabile o no; se è modificabile, sarebbe allora consigliabile l'indicazione di un termine perentorio entro il quale il Ministro deve provvedere rispetto alla generica dizione «senza indugio».

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.6.

Il relatore BOBBIO *(AN)*, ritira quindi l'emendamento 4.7.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'articolo 4 in quanto le disposizioni in esso contenute, così come accade per altre parti dell'articolato, vanno ben oltre il contenuto della decisione quadro finendo sostanzialmente per non darne una corretta attuazione. Non appare, infatti, giustificabile l'enfatizzazione del ruolo attribuito al Ministro della giustizia, come autorità centrale per l'assistenza delle autorità giudiziarie competenti, rispetto al ruolo, per così dire, residuale attribuito alla corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie che è consentita invece, limitatamente, soltanto «in condizione di reciprocità».

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'articolo 4, sottolinea come l'Italia abbia il dovere, nel dare attuazione alla decisione quadro, di assicurare il pieno rispetto delle relative finalità che – ricorda – sono, tra l'altro, quelle di assicurare una cooperazione giudiziaria efficiente nella materia considerata. Non va certo in tale direzione l'aver previsto un intervento del Ministro della giustizia così incisivo, essendo lo stesso chiamato ad operare valuta-

zioni che non potranno non avere valenza politico-discrezionale e ciò in senso contrario alle finalità perseguite dalla decisione quadro.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)*, nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'articolo 4, ricorda le distorsioni che la natura politico-discrezionale delle valutazioni del Ministro in materia di estradizione ha finito per determinare in molte occasioni, come risulta con evidenza dall'esperienza applicativa. Sottolinea quindi l'esistenza di molti coni d'ombra che l'iniziativa in titolo, recependo soluzioni già sperimentate negativamente, continuerà purtroppo a produrre e rileva conclusivamente la necessità di porre termine ai gravi fenomeni di impunità che l'attuale disciplina può determinare.

Il sottosegretario Jole SANTELLI sottolinea in proposito come molti dei problemi evidenziati vanno riferiti, più che al cattivo esercizio delle valutazioni del Ministro, alle notevoli difficoltà che spesso il Governo incontra per ottenere l'esecuzione di provvedimenti estradizionali da alcuni Stati che ne ostacolano in tutti i modi l'attuazione.

Posto ai voti, l'articolo 4, è quindi approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* modifica l'emendamento 5.1 riformulandolo nell'emendamento 5.1 (testo 2) e, con l'occasione, richiama l'attenzione sull'importanza di dirimere il possibile conflitto fra l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo e quella di una richiesta di estradizione formulata da uno stato terzo nei confronti della medesima persona. Pur riconoscendo che la proposta emendativa a sua firma si discosta in parte da quanto previsto nella decisione quadro, ritiene opportuno che in tali casi sia il Ministro della giustizia, con una valutazione politico- discrezionale, a decidere in ordine alla precedenza da riconoscere alle richieste presentate.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, illustrando poi l'emendamento 5.2, ritiene che l'indicazione del Tribunale sia preferibile a quella della Corte d'appello contenuta nell'articolato in titolo, costituendo la prima una semplificazione che consentirà una maggiore agilità nell'esecuzione dei provvedimenti europei.

Il RELATORE *(AN)* invita al ritiro degli emendamenti relativi all'articolo 5, formulando altrimenti un parere contrario. Quanto all'emendamento 5.1(testo 2), ritiene eccessiva la preoccupazione del senatore Fassone in quanto, in caso di conflitto fra mandato di arresto europeo e una richiesta di estradizione presentata da uno stato terzo, dovrebbero trovare applicazione i principi generali in base ai quali al mandato europeo verrebbe riconosciuta precedenza in ogni caso. Riferendosi poi all'emen-

damento 5.2, ritiene preferibile l'indicazione della Corte d'appello in quanto giudice che, a differenza del tribunale, è in grado di avere una visione complessiva del distretto.

Il rappresentante del GOVERNO formula un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 5 e, riferendosi in particolare all'emendamento 5.2, ritiene preferibile la competenza della Corte d'appello e ciò in coerenza con quanto è previsto in materia di estradizione. In senso contrario con quanto osservato dal relatore, ritiene poi che non sia corretto ritenere che in ogni caso è preferita l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, dovendosi risolvere il potenziale conflitto di volta in volta alla luce dei principi generali e delle circostanze del caso specifico.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 risulta respinto.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* ritira l'emendamento 5.1 (testo 2) in quanto le problematiche ad esso sottese trovano comunque una seppur diversa disciplina nell'articolo 20 del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* dichiara il voto contrario sull'articolo 5 in quanto le disposizioni in esso contenute ed in particolare il comma 5, consentono all'interessato di predeterminare il giudice competente.

Posto ai voti, l'articolo 5, è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore FASSONE *(DS-U)*, dopo aver ritirato l'emendamento 6.1, illustra gli emendamenti 6.10, 6.12 e 6.14 che esprimono tutti il rifiuto per disposizioni che tradiscono le finalità della decisione quadro, in quanto dirette ad introdurre nuovi requisiti formali, in assenza dei quali il rifiuto di esecuzione al mandato europeo può ritenersi legittimo.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.2 in quanto una corretta attuazione della decisione quadro impedisce al legislatore nazionale di estendere i requisiti formali, così come invece viene fatto nell'articolato in esame. Quanto poi agli altri emendamenti a sua firma, si tratta di proposte che riconosce hanno una connotazione ostruzionistica ma che si giustificano nell'eventualità del mancato accoglimento dell'emendamento 6.2.

Il relatore BOBBIO *(AN)*, dopo aver ritirato gli emendamenti 6.9 e 6.11, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti all'articolo 6 formulando altrimenti un parere contrario. Ricorda ancora una volta che, a sostegno del ritiro degli emendamenti a sua firma, vi è la considerazione dell'interesse a giungere al più presto all'approvazione del disegno di legge in titolo, che ritiene a questo punto prevalente sull'altro pur esistente

ad assicurare un miglioramento tecnico dell'articolato. In tale direzione andava infatti la proposta diretta a prevedere il requisito della copia autentica che, lo ricorda, esprime un principio insito nell'ordinamento nazionale.

Il sottosegretario Jole SANTELLI formula un parere conforme al relatore e, riferendosi all'emendamento 6.2, osserva come la proposta in essa contenuta non appaia coerente con l'impostazione dell'articolato in titolo nel quale si è preferito ritrascrivere tutti requisiti formali previsti dall'articolo 8 della decisione quadro con la conseguenza che l'accoglimento della proposta emendativa comporterebbe la necessità di una completa riscrittura dell'articolato.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 e 6.17.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* dichiara il suo voto contrario sull'articolo 6, in quanto ritiene insufficienti ed eccessivamente generiche alcune delle previsioni che legittimano il rifiuto della consegna.

Posto ai voti l'articolo 6 risulta quindi approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* modifica l'emendamento 7.1 riformulandolo nell'emendamento 7.1 (testo 2).

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* ritira gli emendamenti 7.2, 7.5 e 7.6. Con riferimento all'emendamento 7.5, che propone di sopprimere il terzo comma dell'articolo 7, invita comunque a riflettere sulla portata della disposizione che finisce per tradire gli obiettivi e lo spirito della decisione quadro. Non è possibile infatti pretendere che, per dare esecuzione ad un mandato d'arresto europeo, sia richiesta la sostanziale identità dei reati contemplati negli ordinamenti dei paesi interessati. La decisione quadro invece presuppone quell'adesione a principi di diritto sostanziale e processuale comuni, che ha costituito la premessa per giungere alla sua adozione. Ritiene quindi conclusivamente che non dovrebbero rinvenirsi difficoltà nel dare esecuzione a mandati d'arresto europei per reati che non sono previsti in Italia, a meno che ciò osti ai principi fondamentali della Carta costituzionale.

Il relatore BOBBIO *(AN)* ritiene invece che l'articolato in titolo sia pienamente rispondente alle finalità perseguite dalla decisione quadro, richiamando l'attenzione sulle previsioni espresse dall'articolo 8 del disegno di legge ed in particolare sul terzo comma nel quale si dispone che non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano, se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato

membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo. Formula quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 7.

Seguono brevi interventi del senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* – il quale ribadisce la considerazione per la quale si dovrebbe dare esecuzione al mandato d'arresto anche nei casi in cui l'illecito in base al quale il provvedimento è disposto non è previsto come reato nell'ordinamento italiano – e del relatore BOBBIO, il quale ricorda che il disegno di legge in titolo interviene a regolare la sola fase di esecuzione del provvedimento, rimanendo salva la potestà punitiva degli Stati anche nei casi in cui la fattispecie non sia prevista come reato nel nostro ordinamento.

Il sottosegretario Jole SANTELLI ricorda l'intenso dibattito che si è svolto presso l'altro ramo del Parlamento con riferimento al tema della doppia incriminabilità, evidenziando come l'attuale formulazione costituisce il tentativo di dare una risposta al difficile problema in esame tenendo conto dei rilievi formulati anche da docenti di diritto costituzionale. Esprime quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.3, 7.1 (testo 2) e 7.4.

Il senatore ZICCONE *(FI)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'articolo 7, in quanto afferma con chiarezza il principio della necessaria doppia incriminabilità quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del provvedimento europeo trattandosi di un principio costituzionale che non può ammettere eccezioni.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, dichiarando il suo voto contrario sull'articolo 7, ribadisce le forti perplessità rispetto ad una disposizione quale è quella in esame che non dà una corretta attuazione ai principi espressi dalla Decisione quadro.

Posto ai voti l'articolo 7 è quindi approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

391ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(2958) ***Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d' arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna e si prosegue con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, dopo aver ritirato l'emendamento 8.1, sostiene le ragioni dell'emendamento 8.3 maggiormente aderente, a suo avviso, allo spirito della decisione quadro per quanto attiene l'individuazione dei presupposti per la consegna. Al fine di evitare forzature applicative, si tratta di prevedere che la verifica della corrispondenza possa verificarsi con riferimento agli elementi costitutivi essenziali dei reati elencati nel comma 1 dell'articolo 8.

Illustra successivamente l'emendamento 8.4 volto a scongiurare il rischio che la non consapevolezza della norma penale dello stato di emissione possa costituire un artificio utile a sottrarre il catturando al mandato di arresto europeo.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* illustra l'emendamento 8.2 riferito alla lettera s) del comma 1, giudicando non accoglibile l'inserimento, nel catalogo delle ipotesi per le quali si fa luogo alla consegna anche indipendentemente dal requisito della doppia incriminazione, della fattispecie di esaltazione dei crimini contro l'umanità, motivata esclusivamente da finalità razziste o xenofobe. In tal modo resterebbe non soggetta alla prescrizione l'esaltazione di detti crimini *tout court*.

L'emendamento 8.3 interviene poi per espungere dal testo la dizione «senza propria colpa» giudicata priva di significato effettivo, presupponendo un improbabile obbligo da parte del cittadini a conoscere i codici penali dei paesi membri e per di più ad essere consapevoli della sanzionabilità o meno di taluni reati in un paese rispetto ad altri paesi.

Il relatore BOBBIO *(AN)* si pronuncia in senso contrario agli emendamenti illustrati e con particolare riferimento all'emendamento 8.2, ritiene condivisibile – tra l'altro anche per ragioni di conformità con la decisione quadro – la limitazione dell'ipotesi in questione all'esaltazione dei crimini contro l'umanità commessa per xenofobia o razzismo.

Con riferimento all'emendamento 8.3, il suo parere è contrario pur giudicando necessario evitare interpretazioni capziose nell'applicazione dell'intero catalogo delle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8.

Quanto all'emendamento 8.4, nell'esprimere avviso contrario reputa utile che il provvedimento si sia fatto carico di trasporre in norma un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ignoranza della legge penale.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.2, sottolineando che l'emendamento dovrebbe altresì essere integrato dalla previsione che l'ipotesi in questione può dar luogo alla consegna solo se la persona interessata ha tenuto un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di reati.

Anche il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* annuncia il voto favorevole. Risulta quanto mai necessario evitare che opinioni, anche estreme e non gradite, possano essere attratte all'interno di elenchi di fattispecie delittuose, fermo restando che l'apologia non debba essere solo declamatoria ma strumentale al crimine.

Interviene quindi il sottosegretario Jole SANTELLI per ricordare che la finalità della legge non è quella di inserire nuove fattispecie di reato, quanto invece quella di tradurre la decisone quadro in modo tale che la stessa risulti sostanzialmente compatibile con il vigente quadro costituzionale.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* ribadisce la sua contrarietà ad una previsione che per la sua genericità rischia di essere interpretata sia in maniera restrittiva che estensiva.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* nell'annunciare il voto favorevole, ritiene, contrariamente a quanto sostenuto che, a prescindere dagli effetti

concreti che può provocare, l'apologia dei crimini contro l'umanità contiene in sé elementi di offensività tali da richiede una sanzione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 8.4 ha la parola il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* il quale, auspicandone l'approvazione, conferma la valutazione già espressa in sede di illustrazione relativamente all'opportunità di evitare soluzioni che posano favorire comportamenti sostanzialmente elusivi degli obblighi derivanti dalla decisione quadro. Giudica quindi di difficile accertabilità l'assenza di colpa nell'ignoranza della legge e non attuabile l'obbligo alla conoscenza delle diverse legislazioni penali.

Il senatore ZICCONE *(FI)*, nel pronunciarsi contro l'emendamento 8.4 e nel preannunciare il voto contrario anche sull'emendamento 8.5, sottolinea che l'articolo 8 è volto a definire in modo adeguatamente determinato le ipotesi per le quali la consegna è obbligatoria indipendentemente dal requisito della doppia incriminazione.

Posti separatamente ai voti risultano respinti gli emendamento 8.4 e 8.5.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'articolo 8 nel suo complesso.

La senatrice ALBERTI CASELLATI *(FI)*, parlando a titolo personale, annuncia la sua astensione essendo convinta che l'impianto del provvedimento sul punto in questione causerà disparità di trattamento non desiderate che inevitabilmente accresceranno la mole di ricorsi presso la Corte di giustizia europea. In ogni caso, se aperture debbono esserci nella direzione della cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione europea, queste non possono comunque porsi in contrasto con i principi e le garanzie sancite dalla Costituzione italiana e, da questo punto di vista, le soluzioni proposte nel testo in esame non possono non sollevare alcuni margini di dubbio o di perplessità.

Il senatore TIRELLI *(LP)* non nasconde il proprio imbarazzo e confessa che sarebbe tentato non solo di astenersi, ma di esprimere un voto contrario sull'articolo 8, ribadendo al riguardo tutte le perplessità che dal punto di vista della sua parte politica accompagnano la scelta di superare la garanzia della doppia incriminazione. Deve però prendere atto della circostanza che con tutta probabilità un ritardo nell'approvazione del disegno legge in titolo avrebbe conseguenze negative delle quali non è possibile non tener conto e per tali ragioni annuncia il voto favorevole sul predetto articolo.

Dopo che il senatore ZICCONE *(FI)* ha annunciato il voto favorevole all'approvazione dell'articolo 8 e il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* voto contrario, ha la parola il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U).*

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* annuncia il voto contrario sull'articolo 8 sottolineando, dal punto di vista politico, la divaricazione di posizioni che si registra all'interno della maggioranza ed evidenziando, poi, come i rischi paventati per le garanzie dei cittadini quali possibili conseguenze del recepimento della decisione quadro, e del superamento del principio della doppia incriminazione con riferimento alle ipotesi indicate al paragrafo 2 dell'articolo 2 della medesima decisione, siano in realtà del tutto insussistenti.

Il senatore CALVI *(DS-U)* annuncia il voto contrario sull'articolo 8.

Posto ai voti è approvato l'articolo 8.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 risultano preclusi per effetto della reiezione dell'emendamento 5.2.

Il senatore CALVI *(DS-U)* ritira l'emendamento 9.1.

Il RELATORE *(AN)* ritira gli emendamenti 9.6, 9.7 e 9.10.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* ritira l'emendamento 9.8.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* illustra l'emendamento 9.9 che, con il parere contrario del RELATORE *(AN)* e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti è approvato l'articolo 9.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che gli emendamenti 10.1 e 10.3 risultano preclusi per effetto della reiezione dell'emendamento 5.2.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* illustra l'emendamento 10.2, che con il parere contrario del RELATORE *(AN)* e del GOVERNO, è respinto.

Posto ai voti è approvato l'articolo 10.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'emendamento 11.2 risulta precluso per effetto della reiezione dell'emendamento 5.2.

Il senatore CALVI *(DS-U)* ritira l'emendamento 11.1, mentre il relatore BOBBIO *(AN)* ritira l'emendamento 11.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 11.

Il senatore CALVI *(DS-U)* ritira l'emendamento 12.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 12.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'emendamento 13.1 risulta precluso per effetto della reiezione dell'emendamento 5.2.

Il relatore BOBBIO *(AN)* ritira l'emendamento 13.2.

Posto ai voti è approvato l'articolo 13.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che gli emendamenti 14.1 e 14.2 risultano preclusi per effetto della reiezione dell'emendamento 5.2.

Posto ai voti è approvato l'articolo 14.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che gli emendamenti 15.2 e 15.4 risultano preclusi per effetto della reiezione dell'emendamento 5.2.

Il senatore CALVI *(DS-U)* illustra l'emendamento 15.1

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* illustra gli emendamenti 15.3 e 15.5.

Col parere contrario del RELATORE *(AN)* e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.3 e 15.5.

Col voto contrario dei senatori CALVI *(DS-U)* e DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* posto ai voti è approvato l'articolo 15.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'emendamento 16.2 risulta precluso per effetto della reiezione dell'emendamento 5.2.

Il senatore CALVI *(DS-U)* illustra l'emendamento 16.1.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* modifica l'emendamento 16.3 riformulando nell'emendamento 16.3 (testo 2).

Il relatore BOBBIO *(AN)* ritira l'emendamento 16.4.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 16.1 e 16.3 (testo 2).

Posto ai voti è approvato l'articolo 16.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che gli emendamenti 17.2 e 17.3 risultano preclusi per effetto della reiezione dell'emendamento 5.2.

Il senatore CALVI *(DS-U)* rinuncia ad illustrare l'emendamento 17.1.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* illustra l'emendamento 17.4 sottolineando come la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 17 costituisca soltanto un inutile appesantimento burocratico.

Col parere contrario del RELATORE *(AN)* e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.4.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* annuncia il voto contrario sull'articolo 17 essenzialmente per la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo medesimo che ancora una volta enfatizza in modo incomprensibile e comunque ingiustificabile il ruolo del Ministro della giustizia.

Posto ai voti è approvato l'articolo 17.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2958

Art. 3.

3.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *(Informativa parlamentare). – 1.* Le proposte di modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo all'esame delle Camere, ogni qualvolta ciò sia possibile.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano.

3. La pronuncia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica impegna il Governo a presentare proposte in sede di negoziato sulla modifica della decisione quadro».

3.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Informazione parlamentare). – 1.* Nel caso in cui si proceda a modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, il Governo informa tempestivamente le Camere per l'eventuale adozione di provvedimenti di competenza di queste».

3.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «chiedendo di esprimersi al riguardo», *con le seguenti:* «affinché le Camere possano adottare, se ritenuto opportuno, i necessari provvedimenti».

3.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 3.

3.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica non è vincolante e consente comunque l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte».

Art. 4.

4.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Trasmissione dei mandati di arresto europei). – 1.* Al fine della trasmissione e della ricezione dei mandati di arresto europei, si procede alla corrispondenza diretta tra l'Autorità giudiziaria italiana e l'Autorità competente dell'altro Stato membro».

4.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il solo disbrigo dell'attività amministrativa volta al più celere esame, da parte dell'Autorità giudiziaria competente, dei mandati d'arresto europei».

4.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai soli fini di assistenza amministrativa dell'Autorità giudiziaria competente all'adozione delle decisioni sui mandati di arresto europei».

4.5

FASSONE, CALVI

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 3, primo e secondo periodo dopo le parole: «lo trasmette», *aggiungere le seguenti:* «senza indugio».

4.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23».

Art. 5.

5.1
CALVI, FASSONE

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - *(Competenza territoriale). – 1.* La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

2. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza nei modi indicati al comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

5. La corte d'appello informa il Ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.

6. Il Ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

7. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il Ministro della giustizia decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti».

5.1 (testo 2)
CALVI, FASSONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. La corte d'appello informa il Ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.

6. Il Ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

7. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il Ministro della giustizia

decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti».

5.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Garanzia giurisdizionale). – 1.* La consegna di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole del tribunale.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, al tribunale nel cui circondario l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente il tribunale di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente il tribunale del circondario in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, il tribunale di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene al tribunale del circondario in cui è avvenuto l'arresto».

Art. 6.

6.1

CALVI, FASSONE

Sopprimere l'articolo.

6.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna). – 1.* Il mandato di arresto europeo deve soddisfare i requisiti formali previsti dall'articolo 8 della decisione quadro».

6.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge».

6.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «qualificazione giuridica», *aggiungere la seguente:* «essenziale».

6.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.7

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 2.

6.9

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «ed *e)*», *con le seguenti:* «*e)* e *f)*».

6.10

FASSONE, CALVI

Sopprimere il comma 3.

6.11

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la parola: «copia», *inserire la seguente:* «autentica».

6.12

CALVI, FASSONE

Al comma 4, sopprimere le lettere: «*a), b)* e *c)*».

6.13

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

6.14

CALVI, FASSONE

Sopprimere il comma 5.

6.15

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente del tribunale o il magistrato da questi delegato richiede direttamente o attraverso il Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso».

6.16

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta di cui al comma 5, il presidente del tribunale valuta se si possa procedere comunque all'esecuzione del mandato di arresto europeo».

6.17

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 7.

Art. 7.

7.1

CALVI, FASSONE

Sopprimere l'articolo.

7.1 (testo 2)

CALVI, FASSONE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 8,».

7.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

7.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 1.

7.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.5

CALVI, FASSONE

Sopprimere il comma 3.

7.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2958

Art. 5.

5.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Garanzia giurisdizionale).* – 1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole del tribunale.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, al tribunale nel cui circondario l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente il tribunale di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente il tribunale del circondario in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, il tribunale di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene al tribunale del circondario in cui è avvenuto l'arresto».

Art. 8.

8.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Consegna obbligatoria).* – 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione per i reati i cui elementi costitutivi siano riconducibili, in modo

totale o prevalente, all'elenco del comma 2 dell'articolo 2 della decisione quadro, sempre che il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa dalla libertà personale sia pari o superiore a tre anni per i reati».

8.2

ZANCAN

Al comma 1, lettera s), *dopo la parola:* «esaltare» *sopprimere le parole:* «per razzismo o xenofobia».

8.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, dopo le parole: «e se la stessa corrisponda», *aggiungere le seguenti:* «nei suoi elementi costitutivi essenziali».

8.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 3.

8.5

ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza propria colpa».

Art. 9.

9.1

FASSONE, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Ricezione del mandato di arresto).* – 1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato

d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e 4, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto».

9.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «presidente della corte d'appello» *con le seguenti:* «presidente del tribunale», *ovunque ricorra.*

9.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «procuratore generale» *con le seguenti:* «procuratore della Repubblica», *ovunque ricorra.*

9.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «altra corte di appello» *con le seguenti:* «altro tribunale».

9.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, assegna la questione ad apposita sezione del tribunale denominata "sezione specializzata per l'esame dei mandati di arresto europei" che, sentito il procuratore della Repubblica, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in

particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

4-*bis.* La sezione specializzata per l'esame dei mandati di arresto europei è composta da un numero di tre magistrati individuati dal presidente del tribunale tra quelli assegnati alle funzioni giudicanti in materia penale nel circondario del tribunale, secondo un criterio di rotazione trimestrale».

9.6

IL RELATORE

Al comma 5, sopprimere le parole: «commi 1 e 1-*bis*, 274, comma 1, lettera *a)* e *c)*».

9.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna».

9.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nessuna misura può essere applicata nelle ipotesi di cui all'articolo 3 della decisione quadro».

9.9

ZANCAN

Al comma 6 sostituire la parola: «irrogata» *con la seguente:* «applicata».

9.10

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale».

Conseguentemente all'articolo 35 sostituire il comma 8 con il seguente:

«Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale».

Art. 10.

10.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire le parole: «presidente della corte d'appello» *con le seguenti:* «presidente del tribunale», *ovunque ricorra.*

10.2

ZANCAN

Dopo la parola: «difensore» *aggiungere l'espressione:* «senza ritardo».

10.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «procuratore generale» *con le seguenti:* «procuratore della Repubblica».

Art. 11.

11.1

FASSONE, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria)*. – 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 9, comma 1, la polizia giudiziaria che abbia proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale».

11.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)*. – 1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente del tribunale nel cui circondario il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale».

11.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «il fermo» *con le altre:* «l'arresto».

Art. 12.

12.1

CALVI, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Adempimenti esecutivi)*. – 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ovvero che abbia comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nomina e un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati nei commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici».

Art. 13.

13.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Convalida)*. – 1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente del tribunale o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore della Repubblica, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente del tribunale, o il magistrato da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10, assegnando la questione alla sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei.

3. Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di venti giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6».

13.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto europeo purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.» *con le seguenti:* «. La segnalazione nel SIS equivale al mandato d'arresto europeo purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.».

Art. 14.

14.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «presidente della corte d'appello» *con le seguenti:* «presidente del tribunale», ovunque ricorra.

14.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «procuratore generale» *con le seguenti:* «procuratore della Repubblica».

Art. 15.

15.1

FASSONE, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Misure cautelari) – 1.* Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole».

15.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire le parole: «presidente della corte d'appello» *con le seguenti:* «presidente del tribunale», *ovunque ricorra.*

15.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

15.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «corte d'appello» *con le seguenti:* «tribunale».

15.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 3.

Art. 16.

16.1

CALVI, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Informazioni complementari) – 1.* Le ventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. a tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dovrà far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 21».

16.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire le parole: «corte d'appello» *con le aeguenti:* «sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei» *ovunque ricorra.*

16.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «per la ricezione di quanto richiesto» *aggiungere le seguenti:* «non inferiore a venti giorni».

16.3 (testo 2)

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «per la ricezione di quanto richiesto» *aggiungere le seguenti:* «non superiore a venti giorni».

16.4

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario» *con le seguenti:* «può altresì assumere le informazioni e disporre ogni ulteriore accertamento che ritiene necessari».

E all'articolo 22, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la disposizioni del comma 2 dell'articolo 16».

Art. 17.

17.1

FASSONE, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna)*. – 1. Il presidente della corte, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore.

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di presentare memorie.

3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore dell'istituto penitenziario e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax. Si applica l'articolo 205-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte d'appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna».

17.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire le parole: «corte d'appello» *con le seguenti:* «sezione specializzata del tribunale per l'esame dei mandati di arresto europei» *ovunque ricorra.*

17.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «procuratore generale» *con le seguenti:* «procuratore della Repubblica».

17.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 7.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

202ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3076) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003***
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore FORLANI *(UDC)* osservando come l'Accordo in ratifica, tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan sulla regolamentazione reciproca del trasporto internazionale di viaggiatori e merci si inserisca nel novero di una consolidata tipologia di atti volti a facilitare specifici profili dei rapporti bilaterali tra le due parti. Esso fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio di reciprocità.

Sollecitato da parte kazakha, l'Accordo è uno strumento regolatore del trasporto su strada e può, tra l'altro, contribuire allo sviluppo dell'interscambio commerciale. Esso prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.

I trasporti di merci con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio sia in conto terzi, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe rigidamente tipizzate: trasporti funebri; trasporti destinati alle esposizioni o accessori per manifestazioni teatrali, sportive, eccetera; trasporti occasionali destinati o in provenienza da aero-

porti in caso di deviazione dei servizi; trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti; trasporti postali; trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti; trasporti scortati di merci di valore; trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; gli spostamenti a vuoto di veicoli destinati a sostituire veicoli divenuti inutilizzabili. Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, vengono attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo, durante gli incontri annuali previsti all'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Oltre al consueto divieto del cabotaggio stradale (il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese), evidenzia che i requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi. Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, devono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi. Nel caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento differenti da quello appena citato, essi si applicheranno così da far prevalere la comune intenzione delle parti.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa. Ricorda, infine, che l'Accordo sarà valido per un periodo illimitato, salvo denuncia dello stesso di una delle Parti.

Al di là del contenuto normativo dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica, la sua approvazione potrà certo favorire il consolidamento delle relazioni tra i due paesi in singoli ambiti di reciproco interesse; ricorda in proposito la recente autorizzazione alla ratifica di un accordo per prevenire la doppia imposizione tra i due paesi.

Per le considerazioni che precedono, anche nella prospettiva di un puntuale sostegno normativo all'attività imprenditoriale italiana nell'Asia centrale, auspica una pronta ratifica dell'Accordo.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola la senatrice DE ZULUETA *(Misto)* rilevando come sia di tutta evidenza una certa pretestuosità dell'Accordo dal momento che il trasporto su gomma dall'Italia al Kazakhstan e viceversa appare sostanziarsi in un quantitativo quanto meno irrisorio.

Il relatore FORLANI *(UDC)* replica ricordando che l'Accordo va inquadrato nella prospettiva di un ampio sostegno delle relazioni bilaterali e, in generale, alla proiezione degli interessi italiani nell'area.

Il sottosegretario ANTONIONE si associa a quanto osservato dal relatore e precisa che al di là delle questioni tecniche e dell'effettiva incidenza dell'Accordo, è l'intero assetto dei rapporti tra i due Stati a trarre giovamento da accordi tipici quali quello in esame. Ritiene, peraltro, che tali considerazioni valgano a maggior ragione nell'attuale contesto di avanzamento del dibattito sulle riforme delle politiche e delle istituzioni che fanno capo alle Nazioni Unite, un contesto questo in cui la posizione italiana ha bisogno di un sostegno trasversale e allargato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003***

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA *(LP)* sottolineando che nel quadro di una consolidata tipologia di accordi, quello in ratifica, nel riaffermare l'adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le capacità difensive di Algeria ed Italia. Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In tale prospettiva, passa ad illustrare i più rilevanti articoli dell'Accordo. L'articolo 1 fissa il principio generale della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 individua i campi della cooperazione nel settore tecnico-industriale e costituisce apposita intesa governativa ai sensi della nota legge 9 luglio 1990, numero 185. In particolare è prevista la cooperazione nei settori relativi all'acquisizione di armamenti, equipaggiamenti militari, sistemi d'arma, fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione; scambio di informazioni relative all'aggiornamento degli equipaggiamenti e degli armamenti; supporto ad iniziative aventi lo scopo di promuovere e incrementare la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi.

Assai rilevante appare l'articolo 4 che stabilisce che l'attuazione pratica delle attività previste negli articoli 2 e 3 deve essere realizzata a mezzo di appositi Memorandum d'intesa, protocolli, convenzioni, contratti o scambi di lettere conclusi da rappresentanti debitamente autorizzati dalla due Parti.

Tra gli altri evidenzia l'articolo 7 che stabilisce che, in caso di danni causati da personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione, il risarcimento è a carico del Paese cui gli stessi appartengono.

L'articolo 9 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante.

L'articolo 10 si occupa di regolamentare il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzate a danno di una delle Parti. Come prassi per gli accordi in ambito di difesa, l'articolo 12 stabilisce che le Parti costituiranno una Commissione mista per avviare, seguire e coordinare le forme di cooperazione nei settori della formazione e dell'addestramento. Un Comitato misto verrà inoltre costituito per la cooperazione nei settori tecnico-industriali. Il Comitato misto controllerà, altresì, l'attuazione dell'intera cooperazione bilaterale. Inoltre, l'articolo 12 prevede l'adozione di un regolamento che disciplini i compiti ed il funzionamento del Comitato medesimo.

I rapporti tra i due paesi vanno inquadrati nella prioritaria attenzione che l'Italia rivolge al rilancio dell'UMA (Unione del Maghreb Arabo) che, istituita con il trattato firmato il 17 febbraio 1989 a Marrakech, trova l'adesione di Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia. Più specificamente, l'Italia continuerà ad adoperarsi per consolidare le prospettive di riconciliazione nazionale e di rinascita sociale ed economica dell'Algeria, seguendo con interesse le prospettive aperte dalle politiche di privatizzazione e puntando a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese anche in vista di un aumento dell'occupazione.

Interviene il senatore MARTONE *(Verdi-U)* chiedendo che il Governo fornisca opportuni chiarimenti sulla natura delle operazioni militari dell'esercito algerino e sui rapporti che l'accordo in ratifica potrebbe sortire con l'impiego delle infrastrutture di carattere militare oggetto dell'Accordo in tale contesto operativo. In proposito osserva come vada attentamente verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 185 del 1990, anche tenendo conto dei rischi di violazione dei diritti umani connessi con l'impiego distorto della forza militare da parte dell'esercito algerino.

La senatrice DE ZULUETA *(Misto)* si associa alla richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Martone.

Il relatore presidente PROVERA *(LP)* evidenzia come la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1 dell'Accordo imponga che la sua esecuzione sia compatibile con la disciplina recata dagli ordinamenti giu-

ridici di entrambi i Paesi; in tal senso, dunque, l'efficacia di tale clausola di garanzia va intesa anche con riferimento alla legge n. 185 del 1990.

Il sottosegretario ANTONIONE si associa a quanto ribadito dal relatore e mette in rilievo come, anche per il Governo, la clausola di salvaguardia debba intendersi riferita anche alla legge n. 185 del 1990.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3100) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003***

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI *(AN)* rilevando che l'Accordo tra i Governi della Repubblica italiana e di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa riafferma innanzitutto l'adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite. Ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale fra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità militari difensive. Appare evidente che la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di area, di squisita valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale tra le parti firmatarie.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato. L'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione tra i due Paesi e stabilisce che le Parti agiranno in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 indica i campi in cui sarà sviluppata la cooperazione. In particolare vengono individuati la sicurezza e la politica di difesa; l'industria per la difesa e la politica degli approvvigionamenti; lo scambio ed il transito di materiali ed equipaggiamenti militari; il mantenimento della pace e le operazioni umanitarie; la ricerca e lo sviluppo di armamenti ed equipaggiamenti militari; l'organizzazione delle Forze armate, la struttura e l'equipaggiamento delle unità militari, la gestione del personale; la formazione-addestramento; la polizia militare; la tutela dell'ambiente ed inquinamento causato dalle attività militari; la medicina militare; la formazione militare; la cultura e la storia militare e, infine, lo sport militare.

Con l'articolo 3 si indicano le forme nelle quali si svilupperà la cooperazione, prevedendo, tra l'altro, incontri tra i Ministri della difesa, i Comandanti in capo, i loro vice e altri funzionari autorizzati dalle Parti; l'articolo 4 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, va precisato che la stessa disposizione prevede che, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.

L'articolo 5 prevede la possibilità che le Parti concordino quali debbano essere i settori oggetto di cooperazione nell'ambito del controllo degli armamenti, delle attività relative agli stessi e degli scambi di materiali ed equipaggiamenti. L'articolo 6 regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari. L'articolo 7 disciplina il risarcimento di eventuali danni. L'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commetta reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante. L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. L'articolo 10 sancisce che eventuali divergenze vengano risolte mediante trattative amichevoli. L'articolo 11 regola l'entrata in vigore, la durata e disciplina le modalità di recesso e prevede la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.

Ricorda, in conclusione, che la Serbia e Montenegro è il Paese che offre le maggiori opportunità per l'imprenditoria, per via della dimensione del mercato, per le aperture economiche in atto e per il favore con cui la Serbia e Montenegro guarda tradizionalmente all'Italia.

Tuttavia, in termini generali, nonostante si sia assistito negli ultimi 2 anni ad un consolidamento dei processi di pacificazione in atto nella regione, vi sono ancora molte cose da fare per rendere irreversibili i progressi sin qui realizzati. L'assassinio del primo ministro serbo Zoran Djindjic, le difficoltà di vari Paesi ad imboccare con determinazione la via delle riforme, le tensioni in Kosovo e nelle aree limitrofe (solo in parte diminuite dal recente avvio del dialogo diretto tra Belgrado e Pristina) dimostrano quanto sia ancora fragile il quadro politico ed istituzionale in molte parti della regione balcanica. Di qui l'esigenza di mantenere i Balcani al centro delle priorità della Comunità Internazionale e dell'agenda italiana.

D'altra parte, in ambito europeo ed euro-atlantico, l'Italia sostiene con convinzione i processi in atto nella regione. La stabilizzazione regionale, il rilancio dell'economia, il consolidamento democratico e la lotta al crimine organizzato sono i principali obiettivi del nostro Paese.

La prospettiva europea rappresenta uno slancio efficace per promuovere le riforme indispensabili alla modernizzazione dei Paesi dei Balcani occidentali. In tale quadro, dunque, sollecita una pronta ratifica dell'Accordo.

Interviene la senatrice DE ZULUETA *(Misto)* rilevando preliminarmente come gli accordi di cooperazione in campo di difesa rappresentino un ambito in generale delicato e, in particolare, sensibile in caso di accordi stipulati con Paesi quali la Serbia. Infatti, pur avendo di recente avuto accesso al Consiglio d'Europa e quindi avendo sottoscritto gli impegni a recepire importanti fonti partizie in tema di diritti umani e libertà fondamentali rimane aperta la questione della collaborazione di Serbia e Montenegro con le richieste avanzate dalla Corte penale dell'Aja. In pro-

posito, prospetta l'opportunità che il Governo possa svolgere un'azione di incentivo alla cooperazione da parte serba anche al fine di assicurare la giustizia i responsabili di stragi ed eccidi quali quelli di Srebrenica.

Il sottosegretario ANTONIONE osserva come sul punto della cooperazione con la Corte penale internazionale dell'Aja, da alcuni recenti colloqui con il magistrato Carla Del Ponte, appaiano emergere segnali di miglioramento e, comunque, di una maggiore concretezza nella collaborazione da parte serba. Più in generale, rispetto all'Accordo in ratifica, evidenzia l'importanza di una sempre maggiore integrazione di Serbia e Montenegro nell'ambito della NATO e, in particolare, nel programma *partnership for peace*; quest'ultimo appare potenzialmente utile per apportare un importante contributo di stabilizzazione per l'intera area.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3031) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la seduta sospesa il 6 ottobre 2004.

Il senatore MARTONE *(Verdi-U)*, pur prendendo atto delle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo nella precedente seduta,rileva l'opportunità di un ulteriore approfondimento sulla situazione interna in Indonesia dove risulta che una sorta di guerra sotterranea determina da tempo una giornaliera violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali del Paese. Il problema, tra l'altro, appare anche acuirsi alla luce della permanenza al potere di un *establishment* di estrazione militare; tenendo presente quest'ultimo fattore, sembra opportuno prestare attenzione quando si procede a stipulare accordi nel settore sensibile della cooperazione in ambito militare.

Il sottosegretario ANTONIONE interviene per riservarsi di fornire eventuali chiarimenti nel prosieguo nell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

554ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stato assegnato alla Commissione l'atto del Governo n. 412, recante lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, che sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno della Commissione a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di sospendere la seduta, al fine di consentire lo svolgimento della Sottocommissione per i pareri, in relazione alla trattazione di provvedimenti di particolare urgenza.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,45.

SULLE AUDIZIONI PRELIMINARI ALL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il presidente AZZOLLINI avverte che il calendario della audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio è integrato con l'audizione della Confedilizia e della Confederazione unitaria di base (CUB), che avranno luogo presso la Camera dei deputati, nella seduta congiunta con

la Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento, già convocata per venerdì 15 ottobre, alle ore 14, al termine delle audizioni già programmate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

555ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3107) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* si richiama all'esposizione svolta, per quanto riguarda il testo del disegno di legge in titolo, in sede di formulazione del parere alle Commissioni di merito, cui è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 6 ottobre. Illustra quindi i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando altresì, per quanto di competenza, che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte identiche o analoghe agli emendamenti 1.46, 1.0.2 e x1.0.1, in quanto recanti maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria, e alle proposte 1.11, 1.430, 1.14, e 1.28, in quanto correlate alle disposizioni del testo sulle quali la Commissione ha reso parere contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale. Comunica che occorre inoltre valutare, in relazione ai rilievi espressi sul testo, la proposta 1.1. Segnala che occorre altresì acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dagli emendamenti 1.210, 1.240, 1.260 e 1.108, che peraltro appaiono corredati da clausole di copertura finanziaria particolarmente signi-

ficative. Riscontra poi l'esigenza di valutare se derivino eventuali effetti finanziari dalle seguenti proposte: 1.2 (che sopprime l'obbligo che grava sulle questure di fornire un supporto logistico ai giudici di pace nei limiti delle risorse disponibili); 1.202 (in relazione alla quale occorre verificare che dal trasferimento del personale ivi previsto ai giudici di pace non derivino carenze nell'organico dei tribunali di provenienza); 1.203 (per i possibili oneri correlati ai trasferimenti, ivi previsti, di giudici); 1.0.14/1 e 1.0.14/1 (in relazione all'esigenza di verificare che gli oneri ivi attribuiti ai comuni siano compensati dalle tariffe di cui alla proposta 1.0.14). Segnala poi, anche in relazione ai rilievi emersi in ordine al testo, che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non coperti le proposte 1.115 (per le spese di patrocinio gratuito e interpretazione per i soggetti interessati) e 2.1 (che sopprime le clausole di copertura finanziaria). Informa che occorre anche verificare se nell'accantonamento del fondo speciale richiamato ai fini della copertura della proposta 1.450 residuino risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 468 del 1978.

Per quanto di competenza, segnala, inoltre, l'esigenza di valutare in relazione ai rilievi espressi sul testo la proposta 1.8. In relazione alla proposta 1.0.13 (testo 2) occorre verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura valutando altresì l'opportunità di riformulare l'emendamento in termini di limite massimo di spesa. Occorre infine valutare l'idoneità della proposta 2.100 a superare i rilievi emersi in relazione al testo, verificando comunque che residuino nell'accantonamento richiamato ai fini della copertura risorse idonee a far fronte agli obblighi internazionali.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il Presidente AZZOLLINI osserva l'esigenza di esaminare preliminarmente l'emendamento 2.100, al fine di verificare se lo stesso, come segnalato dal relatore, sia idoneo a superare i problemi emersi sul testo.

A seguito delle conferme fornite dal sottosegretario D'ALÌ, circa la sussistenza, sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero degli affari esteri di risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali, il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 2.100.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 1.210, 1.240, 1.260, 1.108 e 1.8, mentre in relazione alla proposta 1.0.13 (testo 2), anche a seguito delle assicurazioni fornite dal sottosegretario D'Alì, evidenzia che il parere di nulla osta dovrebbe essere reso a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione, di riformulare le relative previsioni di spesa come limiti massimi di spesa.

In relazione agli emendamenti 1.46, 1.0.2, x1.0.1, 1.2 e 1.202, propone di confermare poi avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre sulle proposte 1.11, 1.430, 1.14, 1.28 e 1.1 a suo avviso si può rendere parere di nulla osta, in quanto correlate a disposizioni del testo la cui copertura finanziaria risulta da quanto in precedenza stabilito.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il sottosegretario D'ALÌ ed il presidente AZZOLLINI, circa la portata onerosa dell'emendamento 1.203, recante l'indicazione, all'articolo 10-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, della possibilità di disporre l'applicazione temporanea ad altra sede di giudici, omettendo di specificare se si tratti o meno esclusivamente di giudici di pace, l'oratore propone altresì che venga reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.

In relazione all'esame degli emendamenti 1.0.14/1 e 1.0.14/2, interviene il senatore MORANDO *(DS-U)*, osservando come la stipula di convenzioni con i Comuni anziché con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi in materia di procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno non determini conseguenze in termini di oneri finanziari complessivi per lo Stato, ma potrebbe forse determinarne per i Comuni.

Il sottosegretario D'ALÌ condivide tali valutazioni e suggerisce una riformulazione degli emendamenti onde specificare che la mancanza di oneri aggiuntivi si riferisce non esclusivamente al bilancio dello Stato bensì alla finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI esprime sui citati emendamenti 1.0.14/1 e 1.0.14/2, valutazioni conformi al sottosegretario D'Alì, suggerendo una riformulazione nel modo indicato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'emendamento base 1.0.14.

In merito all'esame dell'emendamento 1.115, in materia di spese di patrocinio gratuito e interpretazione per i soggetti interessati, invece, rilevato come la problematica attinente la copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel testo del disegno di legge abbia trovato soluzione, propone di esprimere parere di nulla osta, mentre ritiene che la Commissione debba rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.1, in quanto soppressivo di clausole di copertura finanziaria.

Sull'emendamento 1.450 osserva che dovrebbe essere reso parere di nulla osta, nel presupposto che nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente, ivi richiamato ai fini della copertura, residuino risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali.

Si apre quindi un dibattito in merito all'emendamento 1.301 per il quale il PRESIDENTE sottolinea come esso costituisca una riformulazione dell'emendamento 1.46, sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Avendo il sottosegretario D'ALÌ rilevato come tale proposta, concernente il mancato trasferimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero espulso qualora il procedimento di allontanamento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, non determini significativi effetti finanziari, il PRESIDENTE esprime infine avviso favorevole.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)*, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni fornite dal sottosegretario D'Alì, propone infine di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, incluse le ulteriori proposte 01.1, 1.8, 1.0.13 (testo 2), 1.0.101, 1.0.102, 1.300 (testo 2), 1.301 e 2.100, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 2.100, su cui esprime parere di nulla osta, nel presupposto che residuino nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali.

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 1.46, 1.0.2, x1.0.1, 1.2, 1.202, 1.203 e 2.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle proposte 1.0.14/1 e 1.0.14/2, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che siano riformulate prevedendo anche che all'emendamento 1.0.14, capoverso 4-*bis*, le parole: "per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "per la finanza pubblica" e delle proposta 1.0.13 (testo 2), sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al capoverso comma 1-*bis*, le parole: "valutati in 6.400.000 euro per l'anno 2004 e in 7.400.000 euro per l'anno 2005" siano sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005". Il parere di nulla osta sulla proposta 1.450, infine, è reso nel presupposto che residuino nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 21,25.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

332ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'audizione appena svolta in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN), in merito al disegno di legge n. 3008, recante il riordino del CUN, il senatore MODICA *(DS-U)* invita il Presidente ad audire anche gli altri organi di gestione del sistema universitario. In particolare, riterrebbe auspicabile acquisire l'orientamento della Conferenza dei rettori (CRUI), del Consiglio nazionale di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), nonché del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Il presidente ASCIUTTI, nel prendere atto della richiesta, rileva l'opportunità di contemperare tale esigenza con quella di non ritardare eccessivamente l'*iter* di approvazione del disegno di legge. Assicura comunque che si adopererà in tal senso.

Il senatore VALDITARA *(AN)* sollecita l'inserimento nell'ordine del giorno della prossima settimana del disegno di legge n. 2735, recante l'istituzione del sistema museale della moda.

Il presidente ASCIUTTI dà assicurazioni in tal senso, suggerendo che nella seduta di martedì prossimo si esaurisca la discussione generale e sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1026) ***TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia***

(1373) ***ACCIARINI. – Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti e per la promozione dello spettacolo circense***

(1467) ***ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* ricorda che l'esame dei disegni di legge in titolo è iniziato oltre due anni e mezzo fa. Inizialmente, è stata esperita la possibilità di giungere ad un testo unificato in sede ristretta. Tuttavia, preso atto della inconciliabilità dei testi in discussione, la Commissione ha successivamente deliberato di adottare il disegno di legge n. 1026 quale testo base per il prosieguo dell'*iter*. Su tale testo e sui relativi emendamenti la Commissione bilancio ha tuttavia richiesto al Governo la trasmissione di una relazione tecnica, mentre la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario. Ricorda quindi di aver presentato, in qualità di relatore, un nuovo testo per il disegno di legge n. 1026, che teneva conto dei rilievi espressi dalla Commissione affari costituzionali espungendo la normativa di maggiore dettaglio. Su tale nuovo testo la Commissione affari costituzionali si è infatti espressa in senso favorevole. Manca tuttavia ancora il parere della Commissione bilancio sul nuovo testo. Assicura peraltro di aver già più volte sollecitato detto parere, che si augura possa essere espresso prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1491) ***MONTICONE ed altri. – Iniziative per la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento aveva riscosso il consenso unanime della Commissione, testimoniato fra l'altro dall'assenza di proposte emendative. Su di esso erano stati altresì chiesti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Tuttavia, mentre la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, la Commissione bilancio ha richiesto al Governo la relazione tecnica per una più puntuale quantificazione degli oneri e verifica della conseguente copertura. Al ri-

guardo, occorre prendere atto che in data 18 giugno 2004 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato alla Commissione bilancio che la relazione tecnica è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia per quanto riguarda sia la quantificazione degli oneri, la cui determinazione è stata giudicata alquanto generica, sia la copertura finanziaria indicata, atteso che a giudizio del Governo la Tabella A della legge finanziaria 2004 non reca risorse da destinare allo scopo.

In vista dell'imminente esame della manovra finanziaria per il prossimo anno, il Presidente assicura dunque un comune impegno affinché in quella sede siano accantonate adeguate risorse.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* esprime il proprio rammarico per l'impossibilità di concludere l'esame di un provvedimento particolarmente atteso dal mondo della ricerca e che, lungi dall'avere un carattere corporativo, si sarebbe inserito in una logica di sistema. Invita conclusivamente la Commissione ad un impegno unanime a sostegno del disegno di legge.

Anche la senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* auspica un comune impegno, soprattutto in sede di manovra finanziaria per il 2005, a favore del provvedimento. Stigmatizza infine la mancanza di adeguate risorse per i provvedimenti posti all'esame della Commissione istruzione, così come – del resto – anche di altre Commissioni.

Il presidente ASCIUTTI concorda con le preoccupazioni rappresentate dalla senatrice Soliani, ricordando anche i provvedimenti in favore delle Accademie non statali e dei beni inseriti nella lista del patrimonio dell'umanità dell'Unesco i quali sono in attesa del nulla osta del Ministero dell'economia ai fini del trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, rese nella seduta del 5 ottobre 2004, sullo schema di intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana in ordine alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e ad istituzioni ecclesiastiche

Riprende il dibattito sospeso nella seduta dal 5 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si erano svolte le comunicazioni del ministro Urbani e si era avviato il dibattito, con l'intervento del senatore Monticone.

Interviene indi la senatrice ACCIARINI *(DS-U)*, la quale sottolinea anzitutto l'importanza del tema relativo alla tutela dei beni culturali di interesse religioso, in considerazione dell'ingente patrimonio ecclesiastico presente nel Paese, fra cui ricorda le 85.000 chiese, le 5.500 biblioteche,

i 25.000 archivi, i 605 musei, oltre ai numerosissimi beni mobili di rilevante pregio culturale.

L'atto in titolo, ella prosegue, si inserisce in un contesto normativo in continua evoluzione e che, a seguito dei numerosi interventi, appare il risultato di una stratificazione di normative ed atti approvati negli ultimi decenni.

In proposito, la senatrice dà conto anzitutto dei principi del Concilio Vaticano II e del documento della Conferenza episcopale italiana (CEI) relativo alle norme sulla tutela e la conservazione del patrimonio artistico della Chiesa in Italia, che precedette l'Accordo del 18 febbraio 1984 di modificazione del Concordato.

In esso convergono sia l'interesse pubblico dello Stato italiano, sia quello religioso, di cui rileva la dimensione collettiva, non trattandosi di mero interesse privato.

Dopo aver richiamato l'articolo 831 del codice civile, il quale prevede che i beni degli enti ecclesiastici sono assoggettati alle norme statali, per quanto non diversamente disposto dalle leggi che li riguardano, ella ricorda che nel citato documento del 1974 si attribuisce allo Stato italiano il diritto-dovere alla conservazione del patrimonio ecclesiastico e si riconosce un ruolo strategico alle sovrintendenze regionali.

Si sofferma indi sull'articolo 12 del richiamato Accordo del 1984, il quale demanda agli organi competenti delle parti l'individuazione di opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, sottolineando anzitutto che esso non dà adeguato rilievo alla dimensione locale ed in particolare al ruolo delle sovrintendenze.

Dopo aver accennato brevemente al Codice canonico del 1983 e all'ulteriore documento della CEI relativo ai beni culturali della Chiesa in Italia del 1992, ella si sofferma poi sulla prima Intesa fra l'Italia e la Santa Sede (recepita nella scorsa legislatura con il decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1996) che ha dato una prima attuazione all'articolo 12 del richiamato Accordo del 1984, dal quale ella osserva che occorre partire per comprendere le modifiche proposte nell'atto in titolo.

Al riguardo la senatrice sottolinea anzitutto come le due Intese abbiano molti punti in comune, come mostra ad esempio l'articolo 1 che demanda l'attuazione della collaborazione, a livello centrale, al Ministro e al Presidente della CEI e, a livello locale, ai sovrintendenti e ai vescovi diocesani.

Entrando altresì nel merito delle differenze fra le due Intese, ella stigmatizza anzitutto il riferimento, a suo avviso generico, recato dall'articolo 2, comma 5, primo periodo, alla circostanza che gli interventi di conservazione dei beni culturali di interesse religioso siano eseguiti da personale qualificato. Al riguardo, ritiene non sufficientemente specificate le competenze richieste al personale in questione.

Esprime altresì la propria contrarietà in merito alla procedura, contemplata all'articolo 2, comma 5, quarto periodo, relativa agli interventi di conservazione da effettuarsi negli edifici aperti al culto, con riferimento

alla disposizione secondo cui, qualora non sia possibile giungere ad un accordo a livello locale o regionale, il capo dipartimento competente impartisce le direttive idonee ad individuare una soluzione adeguata. Ritiene infatti che detta procedura, peraltro presente in altri passaggi dell'Intesa (articolo 5, comma 3, e articolo 6, comma 2), comporti un'eccessiva centralizzazione delle competenze, che ella giudicherebbe invece opportuno mantenere in capo ai sovrintendenti.

Detta centralizzazione della competenza in ordine all'adozione di decisioni prettamente tecnico-scientifiche risulta a suo avviso oltretutto in contrasto sia con la recente riorganizzazione del Ministero, ispirata ad una logica di decentramento, sia con il nuovo Titolo V della Costituzione, che riconosce alle regioni ampie attribuzioni in materia.

Il seguito del dibattito è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

380ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

indi del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3104) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 ottobre scorso.

Il presidente PEDRAZZINI ricorda che nella precedente seduta erano stati illustrati tutti gli emendamenti presentati. Fa quindi presente che il senatore Cicolani, nella sua veste di relatore, ha chiesto di poter testè presentare alcuni nuovi emendamenti rispetto ai quali, se la Commissione consente, sarà fissato successivamente un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Poiché non vi sono obiezioni il senatore CICOLANI *(FI)*, relatore, rinunciando ad illustrare gli emendamenti 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.1000, 2.2000, 2.3000, 2.4000, 4.1000 e 4.2000 riferiti al testo del decreto-legge, si sofferma invece sull'illustrazione degli emendamenti 1.0.2.ddl e 1.01.ddl riferiti al testo del disegno di legge di conversione. Con particolare riguardo al primo dei due emendamenti fa presente che con esso si mira ad introdurre disposizioni finalizzate a chiarire la complessa materia delle concessioni aeroportuali.

Sul contenuto di quest'ultimo emendamento si apre un breve dibattito al quale prendono parte i senatori PEDRINI *(Aut)*, Paolo BRUTTI *(DS-U)*, DONATI *(Verdi-U)* e VISERTA COSTANTINI *(DS-U)* ed il rappresentante del Governo, il Vice ministro TASSONE.

Alla fine di tale dibattito incidentale il presidente GRILLO propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti a tutti gli emendamenti presentanti dal Relatore alle ore 19 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3104

al testo di conversione del decreto-legge

Art. 1.

1.0.1ddl

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 1** *del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, sono individutati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al precedente comma, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, del Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'Enac che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura di evidenza pubblica.

3. La convenzione approvata e resa esecutiva dal decreto di concessione di cui al comma 2 deve contenere il termine, almeno quinquennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dei piani di investimento all'effettivo sviluppo e alla qualità del servizio, nonchè le modalità di definizione e approvazione dei programmi quinquennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di deca-

denza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

4. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, si provvede, secondo la normativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime di precariato, che presentino istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed all'estensione, fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, della durata delle concessioni di gestione totale e del riconoscimento della qualifica privata aeroportuale disposti con legge.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Enac accerta la conformità delle convenzioni già stipulate alle prescrizioni di cui al comma 3, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche.».

1.0.2ddl

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 1-*bis*** *del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter*.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione e il conseguente riassetto della legislazione vigente in materia di aviazione civile, fatta salva l'organizzazione nazionale del settore.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra indicati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di seguito definiti, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:

a) miglioramento del livello di sicurezza del trasporto aereo;

b) razionalizzazione e semplificazione dell'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali;

c) mera ricognizione dell'organizzazione nazionale dell'aviazione civile;

d) chiara ed univoca attribuzione di funzioni e responsabilità in capo a tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

6. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

b) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso XIV ICAO;

c) disciplina dei canoni di concessione, dei diritti e, ove previsto, delle tariffe aeroportuali sulla base di criteri generali di programmazione e di agganciamento ai costi dei servizi resi; parametrazione dei canoni concessori ai diritti aeroportuali;

d) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

e) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni riformate del codice della navigazione.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3104

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «svolge», *aggiungere la frase:* «Quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme».

1.2000

IL RELATORE

Al comma 1, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «indirizzo, vigilanza, controllo, regolamentazione generale e programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, compresa la stipula dei contratti di programma e di servizio con Enac e Enav S.p.A. e l'approvazione delle tariffe».

1.3000

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*: Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la fornitura dei servizi di navigazione aerea deve avvenire in assicurazione di qualità».

Art. 2.

2.1000

IL RELATORE

Il comma 3 è così sostituito:

«3. Il gestore aeroportuale propone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di scalo ed il piano di emergenza aeroportuale, che sono approvati dall'Enac, sentita Enav S.p.A. per le materie di propria competenza, nonchè gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, entro sessanta giorni dalla ricezione delle proposte. Il diniego di approvazione è fondato su motivate esigenze di sicurezza o di pubblico interesse. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4. Per gli aeroporti ad elevata intensità di traffico aereo, il gestore aeroportuale dovrà prevedere l'"*Apron Management System*", con lo scopo di coordinare la circolazione di tutti i mezzi che si muovono sui piazzali e sulle aree adiacenti, esattamente definite nel regolamento».

2.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Enac istituisce il "*Safety Management System*" per la gestione sistematica dei rischi associati alle operazioni aeronautiche in volo ed a terra».

2.3000

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea», *aggiungere le seguenti:* «presenti nella struttura aeroportuale».

2.4000

IL RELATORE

La rubrica è così sostituita:

«Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale».

4.1000

IL RELATORE

Alla fine del comma 2, aggiungere: «, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di Enav S.p.A.».

4.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«4. Gli organi dell'Enac, previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, durano in carica quattro anni dal provvedimento di nomina e, in ogni caso, sono rinnovati alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

5. il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti promuove la revisione dello statuto dell'Enac secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

261ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Tenuto conto che sono attesi i pareri della 5ª Commissione in ordine ai disegni di legge all'ordine del giorno, il presidente RONCONI propone di rinviarne la trattazione alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante: «Riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» (n. 411)
(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FLAMMIA *(DS-U)*, rilevato preliminarmente che lo stillicidio di modifiche relative alla struttura organizzativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi non può che ripercuotersi negativamente sulle sue modalità di funzionamento, sottolinea che la normativa di bilancio intervenuta con decurtazione dei livelli di spesa implica sicuramente il rischio di

un blocco delle attività di controllo del settore agroalimentare. Nel chiedere pertanto chiarimenti sull'esistenza di tale grave rischio di mancanza di controlli proprio nel momento in cui iniziano le campagne di semina, sottolinea altresì che la riorganizzazione delle strutture amministrative dell'Ispettorato dovrebbe essere effettuata solo dopo la redazione di un bilancio sulla attività svolta dalle strutture da riorganizzare. Quanto poi alle modalità di effettuazione dei controlli, ritiene che, più che rafforzare la struttura centrale, occorrerebbe irrobustire gli uffici decentrati presenti sul territorio, tanto più in un momento in cui si intende realizzare uno Stato federale. Ritiene inoltre necessario che siano attivati tavoli tecnici in ordine alle questioni sollevate.

Nel sottolineare conclusivamente come non sussista adeguata chiarezza in ordine alle implicazioni del riordino organizzativo all'esame della Commissione e nel ribadire che la Commissione è, di fatto, chiamata ad esprimere un «parere sulla parola», preannuncia un voto di astensione.

Interviene quindi il sottosegretario DOZZO per alcuni chiarimenti preliminari in ordine alle questioni sollevate. Il rappresentante del Governo ricorda preliminarmente l'audizione svolta, in sede di Commissione, dal Direttore generale dell'Ispettorato repressione frodi sull'attività svolta da tale struttura nell'anno 2003, precisando che per l'anno 2004, ancora in corso, sarà analogamente redatta una relazione sull'attività svolta. Quanto comunque all'attività svolta nel 2003, precisa che sono stati realizzati circa 23 mila controlli con circa 8 mila analisi di laboratorio, a dimostrazione della tutela sempre più capillare assicurata a produttori e consumatori. Smentisce in modo deciso che sia in corso un «blocco» del Servizio ispettivo, che anzi ha incrementato il numero delle ispezioni mirate e ricorda i contatti in corso con le associazioni dei consumatori anche al fine di programmare le linee di attività dell'Ispettorato nel 2005.

Nell'assicurare che la struttura è comunque disponibile ad ulteriori audizioni in Commissione e che sono in corso riunioni tecniche per l'esame delle esigenze di rafforzamento delle strutture organiche sul territorio, ribadisce conclusivamente come il Governo abbia significativamente operato per il rafforzamento del settore ispettivo e delle strutture di laboratorio da un lato e dall'altro abbia altresì previsto un analogo rafforzamento anche delle sezioni staccate, già realizzato o in corso di realizzazione, assicurando che potrà fornire eventuale documentazione in merito.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

218ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

MATERIA DI COMPETENZA

Situazione dell'industria aeronautica e aerospaziale italiana: seguito dell'esame della proposta di relazione

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Il presidente PONTONE ricorda che a seguito dell'illustrazione della proposta di relazione in titolo, la Commissione aveva convenuto di rinviare il seguito dell'esame al fine di svolgere alcuni approfondimenti.

Il relatore MUGNAI *(AN)* rileva come nel lasso di tempo intercorso tra la stesura della relazione e la seduta odierna siano emersi ulteriori elementi, che hanno consentito di approfondire maggiormente alcuni aspetti della relazione e che rendono necessario inserire anche talune correzioni di carattere formale. Illustra pertanto le proposte di integrazione della relazione in titolo, che consentono, a suo avviso, di conservare l'impianto originario del testo migliorandolo significativamente dal punto di vista propositivo.

In particolare, ritiene in primo luogo auspicabile prevedere espressamente l'adozione di idonee politiche atte ad agevolare la strategia delle fusioni industriali anche in ambito europeo. In tal modo, potrebbe determinarsi una significativa accelerazione sul processo di trasformazione della rete industriale nel settore aerospaziale che in ambito europeo, pur avendo già avuto inizio, stenta ancora a decollare.

Occorrerebbe, inoltre, valutare l'opportunità di attivare un tavolo nazionale quale punto di incontro tra domanda e offerta nel settore della formazione, al fine di agevolare l'incontro tra le università e gli istituti di ricerca impegnati in una offerta di qualità con gli enti che richiedono l'apporto di risorse umane con una formazione particolarmente qualificata. Al riguardo, sottolinea i positivi riflessi che tale scelta potrebbe produrre sotto il profilo occupazionale, consentendo lo sviluppo di una formazione scientifica maggiormente aderente al mondo del lavoro.

In terzo luogo, ritiene opportuno sottolineare la necessità di seguire con attenzione e coerenza le procedure di attuazione del programma Galileo, tenuto conto del grande rilievo che esso assume anche sul piano delle ricadute industriali e occupazionali. Da questo punto di vista – osserva il relatore – appare essenziale che nelle fasi di passaggio, che porteranno ad una più diretta partecipazione dell'Unione europea, siano individuate le modalità più opportune per rendere effettivo il ruolo delle aziende italiane, soprattutto di quelle piccole e medie, ad un livello adeguato agli sforzi, anche di carattere finanziario, realizzati dal nostro Paese.

Da ultimo, ritiene opportuno rilevare la necessità di un'adeguata struttura di coordinamento tra i diversi soggetti operanti nell'esercizio di competenze e di attività concernenti il settore aerospaziale in senso lato. Al riguardo, si potrebbe a suo avviso valutare l'opportunità di attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali ed aerospaziali, eventualmente istituendo un comitato interministeriale composto dai Ministri delle attività produttive, dell'istruzione e ricerca, della difesa, degli esteri e degli interni. In tal modo, si potrebbero fornire all'Agenzia spaziale italiana le necessarie linee di indirizzo, mentre, al contempo le regioni potrebbero contare su univoche linee di orientamento nello svolgimento delle proprie attività nel quadro del piano spaziale nazionale.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* esprime apprezzamento per l'opera di sintesi svolta dal relatore, che recepisce in modo esauriente i principali aspetti emersi nel corso dei lavori svolti dalla Sottocommissione per le politiche aerospaziali, che hanno consentito di acquisire elementi conoscitivi di estrema utilità, particolarmente in un settore quale quello aerospaziale, spesso eccessivamente trascurato.

Nel preannunciare, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole alla proposta di relazione, con le integrazioni testé illustrate dal relatore, ritiene tuttavia che tali modifiche potrebbero essere rese più incisive. In particolare, si potrebbe utilizzare una formulazione che prediliga uno stile maggiormente assertivo e meno ipotetico per quanto concerne i provvedimenti dei quali la Commissione condivide l'opportunità. Ad esempio, occorrerebbe sottolineare con maggior forza l'importanza di alcuni aspetti come le possibili prospettive occupazionali riferite alle fasi di attuazione del programma Galileo.

Ribadisce, infine, il proprio giudizio positivo sul documento nel suo complesso.

Il relatore MUGNAI dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Coviello.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3034) ***Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore,*** approvato dalla Camera dei deputati

(183) ***VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – Business Communities***

– e petizione n. 145 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2004.

Il presidente PONTONE ricorda che a seguito della riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 3034 sono state presentate alcune ulteriori proposte emendative, sulle quali le Commissioni parlamentari competenti debbono esprimere il proprio parere.

Interviene brevemente il sottosegretario VENTUCCI il quale, in considerazione della necessità di acquisire i pareri sui nuovi emendamenti, nonché di svolgere i necessari approfondimenti in conseguenza del parere già reso dalla Commissione bilancio, auspica un rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Si sofferma, in particolare, sulle questioni relative all'articolo 2 e ad alcuni emendamenti aggiuntivi sulle quali il Governo è impegnato a individuare una soluzione positiva rispetto ai rilievi formulati dalla 5ª Commissione.

In considerazione dell'importanza degli aspetti affrontati dal disegno di legge ribadisce la propria richiesta di un breve rinvio per effettuare i necessari approfondimenti.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* dichiara di condividere le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo in quanto, a suo avviso, rilievi formulati dalla 5ª Commissione, nonché alcuni emendamenti presentati a seguito della riapertura dei termini, toccano aspetti nevralgici del disegno di legge.

Poiché, a suo avviso, gli emendamenti presentati hanno posto nuovi e complessi problemi di copertura finanziaria, che il Governo è chiamato a risolvere, dichiara di condividere la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, attraverso il rinvio del seguito dell'esame.

Poiché conviene la Commissione, il presidente PONTONE rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BETTAMIO *(FI)* sollecita il rapido reinserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche.

Il presidente PONTONE assicura che il reinserimento di tali disegni di legge sarà proposto nel corso del prossimo Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna, per l'esame dei disegni di legge nn. 3099, 3100 e 3135.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

271ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il 6 ottobre si è riunito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, per la programmazione dei lavori della Commissione. In tale occasione egli ha comunicato che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili. Nella relativa comunicazione, il Presidente ha dato un assenso di massima allo svolgimento dei sopralluoghi all'estero, mentre ha autorizzato lo svolgimento dell'attività conoscitiva, restando in attesa di conoscere il calendario delle audizioni.

In una prima fase, e salvo integrazioni e segnalazioni dei Gruppi politici, si può procedere all'audizione del Governo; dell'INPS, che ha già chiesto di essere ascoltato; dell'INAIL; della Conferenza dei presidenti delle regioni; dell'Unione Province italiane; dell'ANCI; delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; delle associazioni dei portatori di handicap.

In relazione ai profili di diritto comparato e di approfondimento della legislazione regionale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato altresì di avvalersi di una consulenza esterna e ha conferito al Presidente il mandato di definire i relativi dettagli attuativi.

Per quanto attiene alla prosecuzione delle audizioni informali delle parti sociali sul disegno di legge n. 848-*bis*, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di ascoltare le associazioni dei datori di lavoro giovedì 14 ottobre

alle ore 15. Per la documentata impossibilità di prendere parte a tale audizione, la Confcommercio e l'ANCE sono già state ascoltate oggi.

Sempre nella giornata odierna, prima dell'inizio della seduta, è stata ascoltata informalmente anche una delegazione della RSU Telecom, sulle questioni relative a cessioni di ramo d'azienda recentemente effettuate. Una rappresentanza della Telecom verrà ascoltata sullo stesso argomento mercoledì 27 ottobre, alle ore 14,30.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deciso di procedere all'audizione di una rappresentanza di Italia lavoro s.p.a., nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.

Dovrebbe inoltre essere imminente l'arrivo della richiesta del Presidente del Senato di designare uno dei due componenti della delegazione che prenderà parte all'annuale incontro della rete delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità. Il Presidente propone di indicare sin da ora il nominativo della senatrice Dato.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente e prende atto delle sue comunicazioni.

IN SEDE REFERENTE

(3135) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali***
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore alla Commissione VANZO *(LP)*, il quale illustra i contenuti dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, recante disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, il comma 1 ammette che il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per crisi aziendale possa, in talune fattispecie, essere prorogato – oltre gli ordinari limiti di durata – per un periodo di dodici mesi.

Le condizioni per dare luogo a tale proroga sono costituite: dalla cessazione dell'attività dell'intera azienda o di un settore di attività o di uno o più stabilimenti o di parte di essi; dalla sussistenza di programmi – sottostanti alla concessione originaria dell'intervento straordinario di integrazione salariale – intesi alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione; dall'accertamento – da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – del concreto avvio, nei primi dodici mesi dell'intervento di integrazione – cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale – del piano di gestione delle eccedenze di personale. La proroga in esame può essere concessa nel limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione.

Il comma 1 provvede altresì ad incrementare, per l'anno 2004, la dotazione del Fondo per il medesimo importo, riducendo nella misura corrispondente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente.

Il successivo comma 2 novella parzialmente l'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: quest'ultimo consente che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa – anche in deroga alla normativa ordinaria – concedere e prorogare trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità tra una tipologia ed un'altra, alle seguenti condizioni: la spesa complessiva non deve superare i 310 milioni di euro, a carico del summenzionato Fondo per l'occupazione; i benefici in esame possono trovare applicazione fino al 31 dicembre 2004; gli interventi sono concessi nel caso di programmi intesi alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti al reimpiego dei lavoratori; per i casi di prima concessione dei trattamenti, è altresì richiesta la conclusione, in sede governativa ed entro il 30 giugno 2004, di specifici accordi.

Il comma 2 incrementa di 50 milioni di euro il limite di spesa complessivo e differisce il termine finale per l'applicazione dei relativi trattamenti dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore ricorda inoltre che, ai sensi del quinto e sesto periodo del suddetto articolo 3, comma 137, della legge n. 350, la misura dei trattamenti liquidati in base alle norme in esame è ridotta del venti per cento, ad esclusione dei casi di concessione e di prima proroga.

Il comma 3 dell'articolo 1 in esame modifica la disciplina sulla decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali.

In particolare, si introduce una nuova normativa a regime, con riferimento all'indennità di mobilità nonché a tutti i trattamenti – di integrazione salariale straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale o di altri indennità o sussidi collegati allo stato di disoccupazione o inoccupazione – concessi ai sensi di disposizioni speciali in deroga alle discipline ordinarie. Viene esplicitato che tra questi ultimi trattamenti rientrano anche quelli straordinari di integrazione salariale prorogati in base al comma 1 del presente articolo.

Si ricorda che la disciplina fino ad ora vigente è posta, con riferimento – sia pure in termini articolati – a tutti i tipi di trattamenti sopra menzionati, dal citato articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003. Essa si applica qualora le ipotesi di attività lavorative o di formazione si riferiscano ad un luogo distante non più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o in ogni caso raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

In via generale, sempre secondo la normativa fino ad ora vigente, il lavoratore decade dal diritto ai trattamenti qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità o rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione ovvero non frequenti regolarmente quest'ultimo.

Con riferimento a tutti i trattamenti diversi da quello di integrazione salariale straordinaria, l'effetto di decadenza opera altresì nei casi in cui il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; ovvero non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Il comma 3 introduce – esclusivamente per le tipologie di trattamento sopra ricordate – una disciplina più rigida. Si prevede infatti la decadenza per i casi in cui il lavoratore rifiuti di essere avviato a corsi di riqualificazione professionale, oltre che a quelli di formazione professionale. Inoltre, l'effetto di decadenza per le summenzionate ipotesi di rifiuto di un progetto individuale di reinserimento o di un'offerta di un lavoro – inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza – viene esteso anche ai trattamenti straordinari di integrazione salariale che rientrino, come detto, nell'ambito del comma 3 in esame.

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge dispone alcuni stanziamenti per l'anno 2004, in favore di interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale.

Le misure finanziarie sono le seguenti: 11 milioni di euro sono destinati al Fondo per l'associazionismo; 2,58 milioni sono attribuiti in favore delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438; 1,47 milioni sono destinati al Fondo nazionale per le politiche migratorie; 5,75 milioni sono stanziati ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, per l'acquisto – da parte delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) – di autoambulanze e di altri beni strumentali; 2 milioni sono attribuiti in favore della comunicazione istituzionale dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2 milioni sono stanziati per l'attuazione, in accordo con le regioni e gli enti locali, del programma di chiusura degli istituti di ricovero per minori; 0,20 milioni sono destinati al finanziamento di un progetto informativo per l'integrazione delle persone handicappate, cioè, dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari complessivamente a 25 milioni di euro: ad essi si fa fronte riducendo nella misura corrispondente il Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, istituito dall'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Occorre ricordare, in proposito, che, ai sensi del successivo comma 113 dell'articolo 4, la dotazione iniziale del Fondo ammonta a 30 milioni di euro, al lordo, naturalmente, della riduzione in esame.

Prende quindi la parola il sottosegretario VIESPOLI, sottolineando preliminarmente l'importanza della disciplina contemplata nel decreto-legge in esame, che all'articolo 1 incrementa le risorse, già previste dalla

legge finanziaria per il 2004, destinate agli interventi di sostegno al reddito, in modo tale da consentire l'adozione di efficaci misure volte a fronteggiare le situazioni di crisi aziendale, in particolare per quanto concerne il settore tessile.

Preannuncia anche la presentazione di un emendamento governativo finalizzato a recepire i contenuti dell'accordo raggiunto a conclusione delle trattative condotte dal Governo con le parti sociali, relativamente alla crisi aziendale della società Alitalia.

Il senatore MALABARBA *(Misto-RC)* chiede al Sottosegretario di chiarire se l'Esecutivo intenda prendere in considerazione, nell'ambito del provvedimento all'esame, altre situazioni di crisi aziendale in essere, che presentano carattere di particolare gravità, ovvero se intenda rinviare la trattazione di tali problematiche alla discussione del disegno di legge finanziaria per il 2005.

Il sottosegretario VIESPOLI, dopo aver precisato che il provvedimento in titolo riguarda esclusivamente determinati settori produttivi, si dichiara tuttavia disponibile ad un confronto costruttivo su eventuali proposte emendative che abbiano ad oggetto l'estensione degli interventi di sostegno al reddito ad altre situazioni di crisi aziendale.

Il senatore VIVIANI *(DS-U)* riterrebbe preferibile avviare la discussione generale dopo la presentazione dell'emendamento relativo alla situazione della società Alitalia, preannunciato dal rappresentante del Governo, in considerazione del peso preponderante che tale disciplina verrebbe ad assumere nell'impostazione generale del decreto-legge n. 249.

Il sottosegretario VIESPOLI, pur ritenendo di particolare rilevanza la normativa che consentirà di gestire gli esuberi di personale della società Alitalia, segnala l'opportunità di avviare immediatamente la discussione sul decreto-legge in titolo, che reca disposizioni essenziali per il sostegno all'occupazione in importanti comparti produttivi.

Il PRESIDENTE ritiene che si debba senz'altro avviare la discussione generale già a partire dalla seduta convocata per domani. Le questioni relative alle misure per la società Alitalia potranno essere affrontate con la dovuta ampiezza, in sede di discussione sull'emendamento governativo preannunciato dal sottosegretario Viespoli.

Propone inoltre di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di venerdì 15 ottobre.

Conviene la Commissione su entrambe le proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

360ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'Arcipelago de La Maddalena

Il presidente NOVI ricorda che da parte del senatore Mulas è stata avanzata la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'Arcipelago de La Maddalena.

Il senatore MULAS *(AN)* fa presente di aver avanzato la proposta in questione a seguito di ripetuti episodi relativi alla rilevazione di dati ambientali preoccupanti nel territorio e nelle acque dell'Arcipelago de La Maddalena, rilevazione effettuata, di volta in volta, da soggetti diversi. In altri termini, è accaduto nei mesi scorsi che siano stati diffusi i dati concernenti la presenza nell'Arcipelago di rilevanti quantità di sostanze inquinanti, anche di tipo radioattivo, con conseguenti ricadute sul settore turistico.

Ciò che allarma e desta sconcerto è, in particolare, la periodica diffusione di dati anche contraddittori che, ovviamente, disorientano la popolazione. L'Azienda sanitaria locale, dal canto suo, non sembra aver registrato dati allarmanti, mentre una società francese, alcuni mesi fa, ha diffuso notizie piuttosto preoccupanti.

Appare pertanto necessario svolgere un'indagine conoscitiva che consenta di far chiarezza sulla vicenda, fugando ogni dubbio sulla presenza di sostanze inquinanti pericolose per la salute umana, nonché fornendo indicazioni in relazione al modo più corretto ed opportuno di raccogliere e diffondere i dati ambientali.

L'indagine conoscitiva in questione potrebbe articolarsi con un sopralluogo e l'audizione di rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della regione Sardegna e degli enti locali, delle ASL di Sassari e di Olbia, del

CNR, dell'APAT, dell'ARPA, dell'ENEA, dell'ICRAM, nonché degli altri soggetti che si sono occupati delle rilevazioni ambientali nell'arcipelago de La Maddalena o che potrebbero fornire utili delucidazioni al riguardo.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal senatore Mulas ed auspica che sia possibile svolgere un'indagine conoscitiva seria ed approfondita che consenta di mettere a fuoco le metodologie seguite nella rilevazione dei dati ambientali, fornendo utili indicazioni per il futuro. Al riguardo, tra i soggetti da audire andrebbero incluse anche le associazioni ambientaliste.

Il presidente NOVI invita i Gruppi a far pervenire alla segreteria della Commissione, entro mercoledì 20 ottobre, eventuali altre indicazioni circa i soggetti da audire nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in oggetto.

SULLA PARTECIPAZIONE DI SENATORI NON FACENTI PARTE DELLA COMMISSIONE ALLE AUDIZIONI SVOLTE IN OCCASIONE DEI SOPRALLUOGHI ORGANIZZATI NELL'AMBITO DI INDAGINI CONOSCITIVE

Il senatore SPECCHIA *(AN)* richiama l'attenzione del Presidente e dei componenti della Commissione sull'opportunità di stabilire criteri uniformi per quanto attiene la partecipazione di senatori non facenti parte della Commissione alle audizioni programmate in occasione dei sopralluoghi organizzati nell'ambito di indagini conoscitive. Appare infatti necessario evitare, in futuro, il ripetersi di episodi spiacevoli come quello verificatosi in occasione del sopralluogo effettuato, dal 7 al 9 ottobre scorso, da una delegazione della Commissione ambiente a Bari e a Lecce, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori.

In generale, senatori appartenenti ad altre Commissioni possono anche non essere a conoscenza degli obiettivi specifici e delle finalità perseguite dalla Commissione nello svolgimento di indagini conoscitive, il che può dar luogo ad inconvenienti a seguito di interventi svolti in occasione delle audizioni che, di regola, si effettuano durante i sopralluoghi. Specie se i senatori estranei alla Commissione sono espressione delle comunità locali, infatti, i loro interventi possono dar lo spunto a polemiche riportate dagli organi di informazione, il che può distrarre la Commissione dal perseguimento delle proprie finalità.

Pertanto, se potrebbe apparire eccessivo – anche se sarebbe configurabile – vietare *tout court* la partecipazione di senatori estranei alla Commissione alle audizioni in questione, appare invece quanto mai opportuno porre alcune condizioni a tale partecipazione, nel senso di stabilire che

possano prendere la parola ed interloquire con i soggetti auditi soltanto i componenti della delegazione.

Con riferimento al sopralluogo svolto in Puglia nei giorni scorsi, il presidente NOVI fa presente che il senatore Maritati non gli aveva precedentemente comunicato l'intenzione di partecipare al sopralluogo, di talché, senza alcun preavviso, il senatore in questione, nella mattina di sabato scorso, è entrato nell'aula della Prefettura di Lecce ove la delegazione della Commissione stava svolgendo alcune audizioni, e si è seduto al banco della delegazione.

Dal momento che la Presidenza della Commissione ambiente ha sempre inteso dare a tutti i senatori la possibilità di partecipare a tutte le iniziative della Commissione stessa, senza limitare in alcun modo la libertà di esprimere le proprie posizioni, nella suddetta occasione ha consentito al senatore Maritati di intervenire rivolgendo specifiche domande tanto al Sindaco di Lecce – con i quale il senatore in questione ha avuto qualche scambio polemico – tanto agli altri soggetti poi ascoltati.

Nessuno fra coloro che sono stati ascoltati dalla delegazione ha lamentato fretta o superficialità nel condurre le audizioni e, per quanto riguarda la Presidenza della Commissione, si è personalmente limitato a riportare alcuni chiarimenti resi nella giornata di venerdì dal presidente della regione Puglia, onorevole Fitto, in merito alla realizzazione di termovalorizzatori o di impianti di produzione di CDR nei siti individuati nella regione in questione.

Con sorpresa e sconcerto ha quindi successivamente appreso che alcuni articoli di stampa riportavano talune a dir poco polemiche affermazioni del senatore Maritati, il quale lo avrebbe addirittura accusato – a quel che si legge in tali articoli – di turbativa d'asta.

Nonostante tali affermazioni siano sicuramente lesive della sua onorabilità, non ritiene, per il momento, opportuno sollevare in Aula la questione, chiedendo la costituzione di un giurì d'onore.

Più in generale, comunque, nell'auspicio che lo spiacevole episodio testé ricordato rappresenti un caso isolato, non ritiene, per il momento, di dover assumere alcuna iniziativa generalizzata volta a limitare la partecipazione di senatori estranei alla Commissione alle attività svolte nell'ambito dei sopralluoghi, né la loro facoltà di intervenire e porre domande ai soggetti auditi.

Il senatore SPECCHIA *(AN)* ribadisce la proposta di prevedere che i senatori non facenti parte della Commissione possano assistere alle audizioni programmate nell'ambito dei sopralluoghi, senza prendere la parola.

Il senatore GASBARRI *(DS-U)* , dopo aver osservato che nella vicenda ricordata dal senatore Specchia e dal Presidente, il senatore Maritati probabilmente non conosceva le finalità perseguite dalla delegazione della Commissione ambiente, potendo aver scambiato una semplice indagine conoscitiva con una inchiesta parlamentare, fa presente che non appare

per il momento opportuno prendere decisioni volte a limitare le prerogative dei senatori, argomento che dovrebbe essere eventualmente sottoposto al Presidente del Senato.

Il presidente NOVI, dopo aver ricordato che per prassi si tende a consentire la partecipazione di senatori non facenti parte delle Commissioni interessate alle audizioni organizzate nell'ambito di sopralluoghi relativi ad indagini conoscitive, ma che per lo più non si dà ai senatori in questione la possibilità di interloquire con i soggetti auditi, ribadisce la propria intenzione di non limitare pregiudizialmente la possibilità, in simili circostanze, di rivolgere qualche domanda alle persone ascoltate. Non v'è dubbio peraltro che qualora in futuro dovessero verificarsi altri episodi spiacevoli, la questione dovrebbe essere riaffrontata.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* condivide quanto testé rilevato dal Presidente il quale ha il diritto-dovere di disciplinare i lavori della Commissione, anche in occasione delle attività svolte dalle delegazioni che effettuano sopralluoghi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* richiama l'attenzione del Presidente sull'estrema importanza della Decima sessione della Conferenza delle Parti firmatarie del Protocollo di Kyoto (COP10) che si svolgerà dal 6 al 17 dicembre p.v. a Buenos Aires. Difatti, dopo la decisione della Federazione russa di ratificare il Protocollo di Kyoto, tale importantissimo accordo entrerà in vigore nei primi mesi dell'anno venturo.

Pertanto, mentre da un lato sarebbe necessario assicurare la presenza di una delegazione della Commissione ambiente ai lavori della COP10, dall'altro appare opportuno ascoltare il Ministro dell'ambiente sulle prospettive che si aprono in vista dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, contemplando la possibilità di un dibattito in seno alla Commissione.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Giovanelli che l'audizione del Ministro dell'ambiente potrebbe eventualmente essere prevista in relazione ad uno specifico affare la cui assegnazione alla Commissione potrebbe essere richiesta al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3, del Regolamento, a conclusione dell'esame di affari assegnati le Commissioni possono votare risoluzioni che, su richiesta del Governo o di un terzo dei componenti della Commissione, sono comunicate al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Nell'ambito di tale affare, peraltro, potrebbe essere prospettata l'opportunità di inviare una delegazione ai lavori della COP10.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sergio Marelli, presidente dell'Associazione delle Organizzazioni non governative italiane (ONG), il dottor Guido Barbera, delegato europeo, la dottoressa Claudia Brugnaletti, assistente, e la dottoressa Alessandra Camarca, dell'ufficio stampa della stessa Associazione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Sergio Marelli, presidente dell'Associazione ONG italiane

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il dottor Sergio Marelli per la presenza e dà il benvenuto ai suoi collaboratori, ricordando come nel corso dell'Ufficio di Presidenza, durante il quale è stata programmata l'attività del prossimo anno della Commissione, si è posto particolarmente l'accento sui problemi della cooperazione.

Il dottor Sergio MARELLI, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, nel ringraziare per l'opportunità offerta, sottolinea come la cooperazione internazionale sia fondamentale per ottenere nel mondo uno sviluppo armonico e condizioni accettabili di sicurezza. In questo senso sarà indispensabile lavorare per il conseguimento degli obiettivi del millennio fissati nel 2000 dalle Nazioni Unite, in ordine ai quali si avrà una prima verifica già a settembre del 2005. L'Italia sarà tenuta, per quella data, a presentare un proprio documento, nel quale non potrà non tenere conto di alcune linee seguite nella propria politica di aiuto allo sviluppo, che appaiono senz'altro criticabili. Sta infatti sempre più afferman-

dosi il principio dell'assoggettamento degli aiuti alla regola del «legamento», che vincola i finanziamenti a forniture provenienti dal nostro paese, in modo che le risorse date in qualche modo tornino successivamente all'Italia. Inoltre appaiono discutibili, a suo avviso, i criteri di scelta dei paesi verso i quali indirizzare i finanziamenti, criteri che sempre più penalizzano il Continente africano e il Continente latino-americano. Preoccupa poi il ventilato taglio ai fondi della cooperazione (inizialmente quantificati in 250 milioni di Euro) nel decreto di assestamento della manovra di bilancio. Questo taglio colpirà sia il contributo italiano al fondo internazionale per la lotta all'Aids (100 milioni di Euro), contrariamente agli impegni già assunti, sia la possibilità di partecipare costruttivamente alle politiche di ricostruzione dell'Iraq (30 milioni di Euro). L'Onu ha stimato nello 0,7 per cento del Pil la quota necessaria da destinare agli aiuti allo sviluppo, per conseguire gli obiettivi del millennio cui sopra si è accennato; l'Italia è addirittura sotto allo 0,27 per cento cui si era impegnata a Barcellona nel 2002, situandosi allo 0,16 per cento nel 2004. Ricorda che, nelle scorse settimane, il Ministro degli Esteri ha criticato l'uso dei fondi della cooperazione per attività di educazione e formazione, il che rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione; appare altresì preoccupante la tesi dello scontro fra civiltà, tesi che ignora come, in realtà, il terrorismo non abbia alcun radicamento nelle società islamiche, pur trovando terreno fertile, laddove c'è sottosviluppo e povertà. Le ONG devono continuare a fare la loro parte, al fine di creare un clima di dialogo, basato sulla tolleranza e nel rispetto, svolgendo un ruolo di fatto politico (ruolo che è stato messo in discussione negli ultimi tempi). Ricorda infine che il prossimo 10 dicembre cadrà la 60ª celebrazione annuale dei diritti umani, il che costituirà l'occasione per ribadire pubblicamente i valori, posti a fondamento della cooperazione allo sviluppo.

Il senatore BASILE *(Misto)* critica il taglio alle risorse della cooperazione, che si va configurando nella prossima legge finanziaria, chiedendo come si strutturi esattamente il fenomeno del legamento, quali imprese cioè siano privilegiate, e come avvenga la scelta dei paesi verso i quali si indirizzano i fondi degli aiuti allo sviluppo.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* sottolinea l'importanza di svolgere un lavoro nell'ambito dell'Unione europea, in quanto in quella sede è possibile non solo veicolare risorse verso le situazioni maggiormente in sofferenza e bisognose di aiuto, ma anche perché i valori europei sottesi ai diritti umani condizionano effettivamente le scelte politiche dei governi, come dimostra il recente caso della Turchia.

Il senatore IOVENE *(DS-U)* ricorda che le stime più recenti collocano la quota del Pil destinata alla cooperazione addirittura al di sotto dello 0,16 per cento. Ricorda inoltre come il legamento operi anche nel senso di condizionare i finanziamenti a scelte più politiche come l'appoggio alla strategia italiana per la riforma del Consiglio di Sicurezza delle

Nazioni Unite. Chiede, da ultimo, se sia possibile e in quali forme contrastare la filosofia dello scontro di civiltà.

La senatrice BONFIETTI *(DS-U)* sottolinea l'importanza del ruolo «politico» delle ONG e auspica che i senatori membri della Commissione per i diritti umani si impegnino in tutte le sedi perché non siano ridotti i fondi della cooperazione allo sviluppo.

Il dottor Guido BARBERA, delegato europeo dell'Associazione delle ONG italiane, critica la tendenza in atto a costruire un unico, indistinto portafoglio della cooperazione, sia come canali di finanziamento, sia come soggetti ai quali esse vengono destinati, il che priva le ONG della loro specificità e particolarità. Preoccupa inoltre la diversa impostazione nelle scelte afferenti la cooperazione seguita dall'Unione europea e dall'Italia: vale per tutti il caso dell'Eritrea, paese verso il quale l'Europa comunitaria ha un atteggiamento molto duro, in quanto non soddisfa gli *standard* minimi concernenti i diritti umani, mentre l'Italia ha un atteggiamento discutibilmente flessibile. Sottolinea, da ultimo, come il programma di aiuti ai paesi del Mediterraneo sia fortemente a rischio.

Il dottor Sergio MARELLI aggiunge a quanto sottolineato dal senatore Iovene come gli aiuti di alcuni paesi (e uno studio dell'Università di Harvard lo conferma) siano indirizzati verso le loro *ex* colonie (si stima sopra il 90 per cento nel caso del Portogallo). Occorrerebbero, a suo avviso, misure d'incentivazione al volontariato nelle ONG, misure anche poco costose, ma di forte impatto simbolico, quali maggiori facilitazioni fiscali verso le donazioni a vantaggio delle ONG e verso il reddito degli operatori impegnati all'estero. Chiede l'intervento della Commissione sulla questione dei fondi della cooperazione, destinate ad attività di istruzione ed educazione, così come sui programmi scolastici, a tutt'oggi eccessivamente «eurocentrici»; chiede infine di attivarsi sul diritto di asilo, il diritto al lavoro dei lavoratori migranti, il diritto al ricongiungimento famigliare degli immigrati.

Il presidente PIANETTA, nel ricordare il lavoro svolto dalla Commissione per il diritto di asilo, così come per l'introduzione del reato di tortura, assicura che verrà dato pieno sostegno alle aspettative delle ONG italiane per quanto riguarda i fondi della cooperazione allo sviluppo.

Dichiara quindi conclusa l'ordierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente VIZZINI fa presente che, per quanto concerne il secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, riguardante lo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul quale ha svolto la relazione nella seduta del 28 settembre scorso, sembra opportuno sospendere per un breve periodo il seguito dell'esame. Infatti le Commissioni riunite II e X della Camera dei deputati, che hanno esaminato lo schema del provvedimento il 6 ottobre scorso, hanno deciso di promuovere un approfondimento di alcuni profili connessi alla materia.

Nessuno facendo osservazioni, così resta stabilito.

Successivamente il PRESIDENTE avverte che il prossimo mercoledì 27 ottobre, alle ore 14, la Commissione ascolterà il Ministro dell'economia e delle finanze, dottor Siniscalco ed il Presidente dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale, professor Vitaletti, sui temi relativi all'attuazione della disciplina di cui all'articolo 119 della Costituzione.

Infine propone che, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati dei disegni di legge finanziaria e del bilancio, la Commissione promuova un confronto con tutti i rappresentanti delle Autonomie locali per approfondire temi di quei provvedimenti che investono l'attività delle Regioni e delle altre sedi delle Autonomie.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 5310) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)***

(A.C. 5311) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007***

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore ZORZOLI, relatore alla Commissione, esordisce evidenziando come i disegni di legge finanziaria e di bilancio a legislazione vigente, presentati dal Governo per l'anno 2005, continuino ad essere caratterizzati dal segno congiunturale negativo dell'economia nazionale ed internazionale. La manovra proposta dal Governo presenta, dunque, ancora caratteri di transizione e di attesa delle condizioni per affrontare compiutamente i temi del federalismo fiscale.

L'obiettivo programmatico per il 2005 è un *deficit* effettivo pari al 2,7 per cento del PIL, in leggera riduzione rispetto al 2,9 per cento del 2004 e coerente con gli impegni assunti a livello europeo. Rispetto all'andamento del *deficit* tendenziale 2005, stimato al 4,4 per cento del PIL, l'aggiustamento è pari a 24 miliardi di euro.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, non rileva aspetti rilevanti di competenza della Commissione per le questioni regionali, poiché reca principalmente gli stanziamenti di ciascun Dicastero dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Il disegno di legge finanziaria contiene invece la manovra per l'anno a venire. Essa è in linea con il quadro di finanza pubblica definito con il Documento di programmazione economica e finanziaria, sul quale la Commissione per le questioni regionali si è espressa il 3 agosto scorso. Punto centrale della manovra è l'incremento del 2 per cento della maggior parte delle voci di spesa comprimibili, mentre incrementi maggiori vengono ammessi per investimenti, pensioni ed altre prestazioni sociali.

L'articolato del provvedimento in esame è ampio e complesso. Il relatore, senatore ZORZOLI, si sofferma su quelle parti che hanno un contenuto di particolare rilievo per le competenze della Commissione per le questioni regionali.

Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 6, che disciplina il Patto di stabilità interno per gli enti territoriali. Il primo comma chiede il concorso di Regioni, province autonome di Trento e Bolzano e di tutti gli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007.

Esso, altresì, dichiara le disposizioni dei successivi commi «principi fondamentali» del coordinamento della finanza pubblica. Può osservarsi incidentalmente che – con il testo della riforma costituzionale attualmente all'esame della Camera dei deputati – tale materia comporterebbe la competenza del Senato.

Il comma 2 fissa, per l'anno 2005, un limite all'incremento del complesso delle spese, sia correnti che in conto capitale al 4,8 per cento rispetto al 2003. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento massima del 2 per cento, rispetto all'anno precedente.

Il comma 3 definisce analiticamente il complesso delle spese valide ai fini del calcolo dell'incremento, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa. Per le Regioni sono escluse le spese sanitarie su cui dispone l'articolo 22.

Il comma 4 prevede la possibilità di incrementi più alti, rispetto a quello fissato dal comma 2, ma solo per le spese di investimento e per un ammontare corrispondente a quello derivante da maggiori entrate per maggiorazioni di aliquote e di tariffe delle imposte e tasse locali.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono destinare le maggiori entrate alla copertura dei disavanzi sanitari.

I commi 5, 6 e 7 disciplinano le modalità di comunicazione dei dati finanziari sulla cui base si valuta e si dimostra periodicamente il conseguimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale o semestrale, gli enti sono tenuti al riassorbimento dello scostamento intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al rientro. Altrimenti si applicano le disposizioni dei commi successivi. I commi 8 e 9 dispongono infatti sulle conseguenze del non rispetto da parte degli enti locali degli obiettivi del patto di stabilità interno. In tal caso essi non possono: effettuare acquisti per beni e servizi oltre l'ammontare della relative spesa dell'ultimo anno in cui gli obiettivi sono stati rispettati, oppure, ove l'ente sia sempre stato inadempiente, oltre l'ammontare della relativa spesa del penultimo anno precedente meno il 10 per cento; procedere ad assunzioni di personale; indebitarsi per investimenti.

Il comma 10 prevede la necessità di una attestazione sul raggiungimento degli obiettivi del patto, condizione per ottenere, dagli istituti creditizi, il finanziamento degli investimenti.

I comma da 11 a 14 disciplinano, sempre in riferimento al patto di stabilità interno, la posizione degli enti di nuova istituzione, il ruolo dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM sul monitoraggio, la facoltà delle Regioni di coinvolgere nel patto i propri enti strumentali, nonché l'abrogazione di talune disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 8 riguarda soprattutto la finanza regionale e contiene numerose norme di carattere spesso tecnico e, in più di un caso, richieste dalle Regioni stesse.

Il comma 1 riconosce alle Regioni a statuto ordinario la perdita di gettito conseguente alla riduzione dell'accisa sulla benzina, per la parte non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche. La somma sostitutiva confluisce nelle procedure di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000, di cui si è molto discusso nei giorni scorsi. Le disposizioni in esame avviano l'assetto definitivo della compartecipazione all'IVA delle Regioni e – in ottemperanza a quanto richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 370 del 2003 che ha censurato i trasferimenti

vincolati dallo Stato alle Regioni – includono anche il fondo per gli asili nido.

Le procedure – sottolinea il relatore, senatore ZORZOLI – coinvolgono pienamente la Conferenza Stato-Regioni.

Si prevede poi al comma 3 che l'attuale fondo per le esigenze straordinarie connesse al trasferimento di funzioni operato dalla cosiddetta Legge Bassanini possa essere utilizzato anche per il finanziamento delle eventuali ulteriori necessità derivanti dal conferimento agli enti territoriali delle ulteriori funzioni amministrative, secondo l'articolo 118 del nuovo Titolo V della Costituzione.

Il comma 4 coordina lo sblocco delle addizionali con la cosiddetta «statizzazione» dell'IRAP, conseguente ai pronunciamenti della Corte costituzionale secondo cui le Regioni non possono modificare un'imposta che, benché destinata ad esse, è – e resta – un'imposta statale. Il comma in esame coordina anche le maggiorazioni dell'IRAP, deliberate prima del 31 dicembre 2003 e, confermando l'applicazione della normativa vigente, consente alle Regioni di modificare le disposizioni in materia, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi dello Stato.

Il comma 5, che è stato richiesto dalle stesse Regioni, compensa credito e debito di ogni Regione per tenere conto della reale perdita di gettito registrata a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche negli anni dal 1998 al 2000, rispetto a quella considerata in sede di attribuzione del contributo statale. Anche in questo caso vi è il pieno coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

I commi 6 e 7, analogamente a quanto operato con le leggi finanziarie precedenti, disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse a ciascun ente locale, in modo da consentire l'approvazione dei relativi bilanci.

Gli articoli 9 e 10 aprono il Capo II del disegno di legge, che riguarda le operazioni finanziarie. Essi rendono più elastiche ed efficienti le condizioni di accesso e di gestione del debito.

In particolare, l'articolo 9 – che risponde in gran parte a richieste delle Autonomie – razionalizza il ricorso da parte degli enti locali alle fonti di finanziamento esterno per la copertura delle proprie spese di investimento, con riferimento al credito bancario ed all'emissione di prestiti obbligazionari, modificando le norme contenute nel Testo Unico sugli enti locali, n. 267 del 2000. In base ad esse, Comuni e Province possono deliberare aperture di credito, una forma di finanziamento degli investimenti aggiuntiva, e più conveniente, rispetto ai tradizionali mutui e prestiti obbligazionari.

L'articolo 10 ha il fine di ridurre l'onere finanziario per il costo dell'indebitamento, agendo sulle spese per interessi dei mutui contratti – anche dalle Regioni e degli altri enti territoriali – con oneri a carico del bilancio dello Stato. Si prevede che non solo lo Stato, ma anche le Autonomie regionali e locali procedano alla rimodulazione del proprio indebitamento alla luce dell'evoluzione del mercato finanziario. Se le clausole contrattuali lo consentono, si dovranno convertire in titoli obbligazionari

di nuova emissione o rinegoziare i mutui già contratti in presenza di condizioni che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

L'articolo 22 definisce il livello di concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e fissa il livello percentuale massimo della spesa farmaceutica. L'accesso al finanziamento a carico dello Stato, rispetto al livello di cui all'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, è rivalutato del due per cento. Esso è tuttavia subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e Regioni che contempli, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, ulteriori adempimenti e condizioni oltre a quelli vigenti. Le Regioni devono garantire l'equilibrio economico-finanziario sia in sede di preventivo annuale sia in sede di consuntivo, prevedendo, in assenza di adozione di misure correttive, anche l'ipotesi di decadenza del Direttore Generale. Il comma 4 disciplina il procedimento dell'attivazione del potere sostitutivo qualora le Regioni non adottino i provvedimenti necessari in caso di disavanzo. In caso di inadempimento, le Regioni non accedono al maggior finanziamento e vengono recuperate le somme eventualmente erogate. Si prevede – tra l'altro – che le Regioni inadempienti possano stipulare un accordo con i Ministri competenti per l'individuazione degli interventi necessari al riequilibrio.

Il relatore, senatore ZORZOLI, sottolinea come il rientro della spesa sanitaria rispetto all'andamento tendenziale sia stimato in ben 4,25 miliardi – cioè circa 8000 miliardi di lire, metà dei quali per la spesa farmaceutica – e che questo considerevolissimo contributo alla manovra sia subordinato a presupposti ancora in gran parte da verificare.

L'articolo 32 coinvolge in modo rilevante i Comuni nelle operazioni di riclassificazione catastale dei cosiddetti immobili di pregio e, al comma 9, lega queste operazioni alla quantificazione della tassa sui rifiuti solidi urbani che – peraltro – è e resta un tributo statale.

Dopo aver evidenziato il contenuto della manovra di più diretto interesse per le competenze della Commissione per le questioni regionali, il relatore rileva come l'idea che sta a fondamento della manovra di finanza pubblica apportata dalla legge finanziaria sia quella di una diminuzione del peso del bilancio statale sull'economia.

È una pre condizione di sviluppo e di liberazione di risorse per una ripresa economica che stenta a manifestarsi. Certamente non devono essere toccate – come infatti non lo sono – le prestazioni sociali fondamentali.

Evidenzia quindi come nessuna delle componenti della Repubblica e del territorio può dirsi esclusa dallo sforzo collettivo di risanamento e di rilancio dell'economia. Su questo punto c'è da notare un diverso trattamento della spesa per interessi, che pesa sul rispetto del vincolo delle Autonomie, ma non dello Stato. E' un punto che potrebbe riconsiderarsi.

Per le Autonomie territoriali esattamente come per lo Stato, c'è un obiettivo di stabilità da realizzare. Questa è l'essenza del patto di stabilità

interno, che è – come noto – il riflesso di quello contratto con i partner dell'Unione europea.

La condivisione della stessa moneta non consente alternative all'obiettivo della stabilità economica ed al rispetto dei parametri contabili, pena la credibilità del Paese.

Il relatore, senatore ZORZOLI, evidenzia come il disegno di legge finanziaria in esame – a differenza degli altri – liberi la leva fiscale delle Autonomie. Un punto, questo, che è stato criticato, perché potrà portare ad aumenti di tassazione. Potrà essere criticato dal punto di vista della politica di finanza pubblica in genere, ma – dal punto di vista del rispetto delle competenze delle Autonomie – è ciò che in più di una occasione la Commissione per le questioni regionali ha auspicato, vale a dire il recupero dei margini di autonomia e di responsabilità fiscale, essendo preferibile indicare gli obiettivi di finanza pubblica da conseguire, e non i singoli mezzi contabili da impiegare. Su questo aspetto ritiene che la Commissione per le questioni regionali, nell'esprimere il proprio parere, debba ribadire il proprio convincimento, più volte condiviso in passato.

Ricorda, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2004 sul patto di stabilità interno: la Corte ha dichiarato non contestabile il potere statale di imporre vincoli, anche se questi si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. Il contenimento della spesa – ha anche detto la Corte – è uno degli strumenti principali per il riequilibrio finanziario e quindi, in via transitoria, il legislatore statale può introdurre anche un limite alla crescita della spesa. Altre pronunce della Corte costituzionale sono attese per i prossimi giorni sulla finanziaria 2004. Sarà opportuno che il Governo, ed il Parlamento, ne tengano conto nel corso dell'*iter* della manovra.

Un discorso a parte va fatto per le Regioni, per le quali le questioni finanziarie, nell'attuale assetto, coinvolgono soprattutto la sanità. La dotazione del fondo sanitario nazionale nel disegno di legge finanziaria per il 2005 è pari a 88,2 miliardi di euro, una quantità di risorse giudicata insufficiente rispetto ai 91 miliardi di euro previsti dai conti della pubblica amministrazione. Resta inoltre da definire il disavanzo pregresso. La stima del fabbisogno è di 91 miliardi di euro, 10 oltre la previsione iniziale e tre in più rispetto a quanto stanziato nella legge finanziaria.

La soluzione di quest'ultima non è quindi e non può essere – nei fatti – la soluzione definitiva del problema sanità: le Regioni d'altronde hanno espresso timori sulla possibilità concreta di rispettare il tetto del 2 per cento non tanto per il 2005, quanto per il 2006 e il 2007. L'esperienza ha dimostrato che l'unico approccio valido in questo settore è quello improntato ai principi della responsabilità e del consenso, ed in questi stessi termini propone di formulare il convincimento della Commissione per le questioni regionali.

Altro punto che riguarda le Regioni è quella delle perequazione, tema fortemente connesso con quello della spesa sanitaria. L'impressione è che la questione non vada risolta tanto guardando al passato, vale a dire al decreto n. 56 sul federalismo fiscale ed alle polemiche che relativo il decreto

attuativo ha suscitato l'estate scorsa. La questione va affrontata guardando al futuro, all'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale, sull'attuazione del quale propone che la Commissione insista, anche alla luce di quanto sarà possibile apprendere da una programmata audizione.

Conclusivamente, il disegno di legge finanziaria all'esame della Commissione per le questioni regionali rispecchia, in gran parte del contenuto dispositivo, il metodo rispettoso delle prerogative delle Autonomie osservato dal Governo nella fase della sua costruzione, metodo che è stato apprezzato dalla stesse. Certo, è una finanziaria di rigore per tutti, per lo Stato come per le Regioni e gli altri enti territoriali. Ma si tratta di un onere equamente distribuito, cui nessuno si può sottrarre.

Il relatore, senatore ZORZOLI propone, pertanto, un parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge A.C. 5310, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e A.C.5311, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007,

richiamato il proprio parere espresso in data 8 ottobre 2003 sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per l'anno 2004, anche per quanto concerne la convinzione che la legge finanziaria costituisca la sede per la determinazione, da parte dello Stato, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

apprezzato che il disegno di legge finanziaria 2005 delinei una manovra coerente con talune delle osservazioni contenute nel citato parere, specie nella parte dove questa Commissione esprimeva preoccupazione per la permanenza del blocco delle addizionali locali e regionali, potendo esso costituire – se reiterato di anno in anno – una misura lesiva delle scelte autonome delle comunità territoriali;

richiamato altresì il proprio parere espresso in data 3 agosto 2004 sul Documento di programmazione economica e finanziaria, nella parte in cui si soffermava sull'opportunità di realizzare – tra le riforme necessarie al completamento del quadro istituzionale di riferimento per la definizione dei meccanismi del federalismo fiscale – l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, e ciò fin dalla prossima legge finanziari;

ritenuto che resta evidente la necessità di affrontare, quanto prima, la questione della compiuta attuazione del federalismo fiscale, coinvolgendo le autonomie territoriali nell'esame parlamentare, e ciò anche prima di un'eventuale entrata in pieno vigore – nel 2011 – della riforma costituzionale;

auspicando pertanto l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, fermo restando l'intervento a livello dei Regolamenti parlamentari per quanto riguarda gli spe-

ciali effetti procedurali previsti dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sia valutata l'opportunità – per quanto concerne l'impostazione ed il rispetto del Patto di stabilità interno – di differenziare il più possibile le diverse situazioni degli enti territoriali che si siano dimostrati, rispettivamente, rispettosi e non rispettosi dei vincoli del Patto, rispettando pienamente – nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica spettante allo Stato – le condizioni di autonomia per gli enti territoriali che si siano dimostrati capaci di comportamenti finanziari virtuosi, e promuovendo le misure finanziariamente necessarie da parte di quelle autonomie che – a parità di condizioni – abbiano adottato comportamenti finanziariamente incompatibili con i prescritti vincoli;

sia allo stesso proposito valutata la disposizione di cui all'articolo 6 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2004 sul patto di stabilità interno, nella parte in cui la Consulta evidenzia il rilievo della transitorietà di misure coercitive dell'autonomia contabile territoriale, ai fini del giudizio di compatibilità costituzionale;

sia valutata l'opportunità di equiparare il trattamento delle spese per interessi, che attualmente non sono considerate per lo Stato nei vincoli di crescita contabile, mentre lo sono per le Autonomie territoriali, e ciò alla luce del principio che le misure di rigore debbano essere equamente condivise tra le componenti istituzionali della Repubblica;

sia valutata l'opportunità – attraverso le possibili misure compensative per il rispetto dei saldi complessivi – di costruire i vincoli del patto di stabilità interno escludendo le spese di investimento e dei Comuni di minori dimensioni, in considerazione nel primo caso della natura non ricorrente degli investimenti e nel secondo della ridotto rilievo contabile, potendo accadere, in quel contesto, che vincoli di rilievo – o al contrario, ampiezza di manovra – siano esito di situazioni contabili del tutto contingenti;

sia valutata l'opportunità della proroga dei trasferimenti a Regioni ed Enti locali delle risorse finanziarie riguardanti funzioni amministrative destinate principalmente alla concessione di incentivi alle imprese, al mercato del lavoro, alla viabilità.

Tale mancata proroga priverebbe Regioni ed Enti locali delle risorse necessarie per coprire gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato ai medesimi enti territoriali ai sensi della legge n. 59 del 1997 sul federalismo amministrativo;

per quanto concerne il concorso dello Stato al fondo sanitario nazionale sia esperito ogni tentativo di quantificare il concorso in relazione alle esigenze del settore, ed alla necessità di sanare le situazioni pregresse, informando ogni sforzo ai principi della responsabilità e del consenso, al fine di impostare un metodo condiviso valevole per il 2005 e per gli anni

successivi, a vantaggio della certezza dei diritti dei cittadini, oltreché degli operatori sanitari ed economici del settore;

per quanto concerne il concorso dello Stato al fondo sanitario nazionale, sia esperito ogni tentativo di quantificare il concorso in relazione alle esigenze del settore, ed alla necessità di sanare le situazioni pregresse, informando ogni sforzo ai principi della responsabilità e del consenso, al fine di impostare un metodo condiviso valevole per il 2005 e per gli anni successivi, a vantaggio della certezza dei diritti dei cittadini, oltreché degli operatori sanitari ed economici del settore».

Sulla relazione e sulla proposta di parere illustrata dal senatore Zorzoli, si apre un dibattito al quale partecipano i senatori Vitali, Guerzoni e Dettori e lo stesso relatore Zorzoli, nonché i deputati Zeller e Nuvoli.

Il senatore VITALI, a nome del Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, dichiara di non poter condividere la proposta di parere favorevole testé illustrata dal senatore Zorzoli, mentre esprime pieno apprezzamento sui contenuti della relazione da lui svolta e sulle osservazioni che la accompagnano. Condivide altresì l'iniziativa del presidente Vizzini che permetterà alla Commissione, il 27 ottobre prossimo, di aprire un confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale; resta tuttavia la forza dei fatti e dei numeri che costringerà i responsabili delle sedi delle Autonomie a compiere scelte dolorose a danno delle comunità che si rifletteranno negativamente sulla qualità della vita sociale di tutti i cittadini. Si sofferma in particolare, esprimendo gravi riserve sull'opportunità delle scelte operate dal Governo, sui problemi connessi al Patto di stabilità interno, alle misure coercitive dell'economia contabile territoriale ed ai sacrifici reali imposti alla collettività dalla riduzione delle fondamentali prestazioni sociali.

Sottolinea che provvedimenti di riduzione del bilancio a danno del mondo della scuola si riverbereranno negativamente sul bilancio degli enti locali, cui sarà inevitabilmente richiesto di erogare servizi compensativi.

Il senatore GUERZONI preannuncia il suo voto contrario alla proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore; ciò premesso, ritiene condivisibili molte delle osservazioni illustrate ed esprime altresì apprezzamento nei confronti di molte argomentazioni illustrate dallo stesso relatore in premessa alle osservazioni stesse.

Si sofferma successivamente su aspetti concernenti le scelte di politica economica operate dal Governo in materia di sanità pubblica e di trasferimenti agli enti locali e rileva, fra l'altro, che sul, primo punto, tali scelte non sembrano fronteggiare efficacemente i problemi della sanità, mentre, sul secondo punto, è evidente che le diverse aree del Paese non

saranno chiamate ad affrontare gli effetti delle modificazioni ai trasferimenti di risorse agli enti locali con adeguati criteri di equità.

Il senatore DETTORI esprime apprezzamento per lo sforzo del relatore e per molte delle osservazioni che corredano la proposta di parere favorevole da lui illustrata. Non potrà tuttavia condividerla per una serie di gravi ragioni. Cita, fra esse, i negativi effetti che le scelte di politica economica del Governo provocheranno nell'attività delle Regioni e degli enti locali e che non saranno egualmente distribuiti, a tutto danno delle aree meno sviluppate del Paese.

Riferendosi a proposte che provengono da ambienti governativi e che producono inquietudine ed allarmismo, particolarmente nelle fasce sociali meno abbienti, sottolinea il pericolo dell'aggravarsi di forti tensioni. Esse potrebbero provocare il disimpegno e la fuga dagli investimenti nel sistema economico del Paese il quale, al contrario, avrebbe bisogno di un programma organico e condiviso dal centro e dalla periferia, capace finalmente di creare durature occasioni di sviluppo e di crescita economica equilibrata.

L'onorevole NUVOLI, a nome del Gruppo parlamentare di Forza Italia, esprime vivo apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore, senatore Zorzoli; dichiara che voterà convintamente la proposta di parere favorevole da lui illustrata.

Soffermatosi sui vincoli che in tutti i Paesi dell'Unione europea condizionano le scelte di politica economica da parte dei governi nazionali, riconosce che esse non sono spesso gradite dalle sedi delle Autonomie locali: ai reali problemi che tali sedi sono costrette ad affrontare occorre che il Governo presti la massima attenzione.

L'onorevole ZELLER illustra brevemente una osservazione aggiuntiva alla bozza di parere sopra riportata. Essa è del seguente tenore:

«sia valutata l'opportunità di modificare l'articolo 6, commi 1 e 3, lettera *b)*, quest'ultimo in relazione all'articolo 22, al fine di:

riaffermare la posizione differenziata delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome cui si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

per quanto riguarda il finanziamento della spesa sanitaria, tenere conto delle diverse modalità di finanziamento proprie di talune tra le Autonomie differenziate;

più in generale, inserire – in linea con quanto affermato nelle leggi finanziarie precedenti – una generale clausola di salvaguardia delle citate specialità».

Il relatore, senatore ZORZOLI, condivide il testo proposto dall'onorevole Zeller.

Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito, evidenzia come i Gruppi parlamentari abbiano manifestato una quasi unanime convergenza sull'impianto della relazione illustrata dal senatore Zorzoli e su numerose, se non tutte, le osservazioni contenute nella proposta di parere. Resta tuttavia fermo il giudizio politico negativo dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'opposizione sullo schema di parere favorevole proposto dal relatore.

Il documento, successivamente posto ai voti nel testo integrato nel corso del dibattito, risulta approvato a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la riunione convocata per domani, mercoledì 13 ottobre, alle ore 14, è rinviata ad altra data.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

164a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

indi del Vice Presidente
D'ANDREA

e del Vice Presidente
CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Consiglio di amministrazione della RAI
(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il PRESIDENTE Petruccioli ricorda che nella precedente seduta i componenti del Consiglio di amministrazione avevano deciso di non svolgere una relazione introduttiva ed erano pertanto iniziati gli interventi dei componenti della Commissione.

Il deputato BUTTI osserva come nel dibattito fin qui svolto gli interventi dei parlamentari di opposizione e dello stesso Presidente hanno avuto un tono complessivamente moderato, evidentemente nella consapevolezza del carattere puramente strumentale e politico di una richiesta di dimissioni rivolta ad un Consiglio di amministrazione che non solo è pie-

namente legittimato a restare in carica, ma che ha conseguito significativi successi, e che pertanto è pienamente qualificato a guidare la Rai nella delicata fase di avvio del processo di privatizzazione, che da finalmente esecuzione al voto popolare del 1995.

L'oratore sottolinea quindi come tra i successi di questa gestione della Rai vi siano non solo il riequilibrio finanziario dell'azienda, ma anche l'avvio del processo di digitalizzazione, realizzato senza che risultasse necessario – come sostenuto dall'allora presidente Zaccaria – vendere la proprietà di importanti *assets* aziendali, nonché il conseguimento di risultati in termini di ascolto che fanno giustizia dei sospetti di subordinazione della Rai agli interessi di Mediaset.

In ogni caso la permanenza in carica del Consiglio di amministrazione non può essere subordinata alla decisione della ex presidente Annunziata di rassegnare le dimissioni, per motivi oltretutto che appaiono privi di specifica rilevanza giuridica e politica, alla luce anche di quanto da lei affermato nella recente audizione, che a suo parere, è oltretutto superflua e inopportuna.

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva in primo luogo come oggi non siano in discussione i risultati più o meno positivi ottenuti dall'attuale gestione della Rai, ma la legittimità della permanenza in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione.

In proposito egli osserva come il Consiglio stesso sia stato nominato con la procedura prevista dall'articolo 2 della legge n. 206 del 1993.

Questa disciplina, elaborata in un momento in cui il precedente sistema era entrato in crisi, affidava la nomina ai Presidente delle due Camere che in quel momento, e sulla base di quella che all'epoca appariva una consolidata convenzione costituzionale, appartenevano uno alla maggioranza e l'altro all'opposizione; la procedura per la nomina quindi era intesa da un lato ad indicare soggetti altamente qualificati sul piano professionale e dall'altro a «neutralizzare» politicamente la scelta grazie alla comune indicazione di due soggetti istituzionali appartenenti agli opposti schieramenti politici.

Anche quando, con il passaggio al sistema maggioritario, è venuta meno l'appartenenza dei due presidenti ai due schieramenti alternativi, si è comunque inteso mantenere quella che era una caratteristica costante del governo della Rai dagli anni Settanta dello scorso secolo, cioè la compresenza di soggetti provenienti da aree politico-culturali di maggioranza e di opposizione, e la nomina di questo Consiglio di amministrazione si è qualificata per un modo particolare di intendere tale compresenza, cioè la formula del quattro più uno.

Quando dunque si dice che gli attuali consiglieri di amministrazione sono di nomina politico-parlamentare e sono stati nominati in virtù del loro orientamento politico-culturale, non si intende certo affermare che siano lì in quanto esponenti di partito – sarebbe il loro stesso *curriculum* professionale ed accademico a smentire tale affermazione – ma che la loro presenza in Consiglio di amministrazione è qualificata dal ruolo dei sog-

getti che li hanno nominati, dalla motivazione con cui sono stati nominati, dalla formula politico-istituzionale che ha presieduto alla nomina di questo Consiglio di amministrazione.

Pertanto egli ritiene che il Consiglio di amministrazione dovrebbe prendere atto del venir meno dei presupposti della sua nomina, e del fatto che questa Commissione, con un voto espresso a maggioranza assoluta, abbia ritenuto di indicare la strada per la soluzione di questa *impasse* attraverso le dimissioni dei consiglieri e la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Quello che non può essere condiviso è che il Consiglio di amministrazione si faccia forte di una situazione di vuoto normativo, come quella conseguente all'abrogazione delle norme della legge n. 206 del 1993 che presiedevano alle procedure di revoca.

Intervenendo in sede di replica il consigliere PETRONI si sofferma in primo luogo su quanto da ultimo affermato dal deputato Gentiloni Silveri circa il fatto che il Consiglio di amministrazione si faccia forte di un vuoto normativo.

A suo parere in realtà tale vuoto non esiste; esiste invece una situazione di transizione da un vecchio ad un nuovo regime giuridico, nell'ambito della quale questo Consiglio di amministrazione è investito di compiti delicati che attualmente può legittimamente esercitare nella pienezza dei suoi poteri, ciò che evidentemente non avverrebbe se si trovasse ad operare in regime di *prorogatio.*

L'attuale Consiglio di amministrazione, dunque, non è mosso da alcuna volontà di «autoprolungarsi», come pure è stato affermato.

Evidentemente quanto da lui affermato non significa che i consiglieri di amministrazione non siano consapevoli dell'esistenza dei problemi politici che sono stati prospettati da molti parlamentari intervenuti. Tali problemi tuttavia sono al di fuori delle responsabilità del Consiglio, che è organo di amministrazione e come tale determina la sua azione unicamente in base alle norme e agli interessi aziendali, e spetta semmai al Parlamento e alla politica affrontarli e trovare una soluzione.

Il professor VENEZIANI, consigliere di amministrazione della Rai, osserva che la questione della legittimità di questo Consiglio di amministrazione deve essere vista sotto tre diversi profili, formale, sostanziale e politico.

Per quanto riguarda il primo aspetto, non vi è dubbio che alla luce del comma 10 dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, delle disposizioni del Codice civile e dell'articolo 21 comma 8 del nuovo statuto della Rai, questo Consiglio di amministrazione è pienamente legittimato a svolgere le sue funzioni.

Evidentemente vi è anche un problema di carattere sostanziale, vale a dire se questo Consiglio di amministrazione risponda ancora ai criteri che hanno presieduto alla sua nomina. Da questo punto di vista però le indicazioni dei diversi soggetti legittimati a valutare la permanenza in ca-

rica dei diversi soggetti coinvolti istituzionalmente non sono state univoche.

Il Consiglio di amministrazione, infatti, è stato a più riprese invitato a rimanere al suo posto sia dal Ministro delle comunicazioni, contraente con la Rai per lo svolgimento del servizio pubblico, sia dall'azionista, cioè dal Ministro dell'economia.

Questa Commissione, poi, mentre il 14 luglio ha approvato una risoluzione nel senso di auspicare le dimissioni del Consiglio di amministrazione dopo il completamento della fusione, ha però poi espresso parere favorevole sul nuovo statuto, che prevede che il Consiglio di amministrazione – ove non decorra prima il termine del novantesimo giorno successivo alla prima offerta pubblica di vendita relativa al pacchetto azionario della Rai – scada alla data di convocazione dell'Assemblea che dovrà approvare il bilancio.

Infine non vi è stata alcuna indicazione da parte dei Presidenti delle Camere che avevano nominato il Consiglio stesso.

È evidente che, in mancanza di un univoco indirizzo contrario, il dovere dei consiglieri di amministrazione è quello di svolgere il mandato che è stato loro attribuito.

Egli sottolinea poi il carattere pretestuoso della crisi che è stata aperta con le dimissioni della presidente Annunziata.

È infatti difficile parlare, come lei ha fatto, di isolamento nel momento in cui le delibere sulle quali la Presidente è stata messa in minoranza sono una dozzina sulle circa 350 emanate dal Consiglio fino alle sue dimissioni, e che sono state approvate all'unanimità.

Egli poi esprime rammarico per il fatto che la Commissione di vigilanza non abbia ritenuto di convocarlo dopo la convocazione della dottoressa Annunziata, che nella sua audizione ha affermato cose non vere, in particolare cioè che il Consiglio di amministrazione potesse essere a conoscenza del contratto da lei sottoscritto con Rai Holding. In realtà la stessa Presidente portò a conoscenza degli altri consiglieri unicamente il contratto di *management service* stipulato con Rai Holding, e sottoscritto da lei e dal consigliere anziano Alberoni, ma non il contratto di lavoro stipulato con Rai Holding in virtù del suddetto *management service*.

I consiglieri di amministrazione erano quindi a conoscenza solo dell'entità economica del contratto, che era conforme a quanto stabilito da una precedente delibera del Consiglio, e non delle clausole relative al caso di dimissioni per giusta causa, clausole che assicurando al Presidente la corresponsione dell'intero compenso pattuito per i due anni anche in caso di dimissioni, determinavano una sostanziale alterazione dei rapporti all'interno del Consiglio di amministrazione, dal momento che è ben diversa, in caso di conflitti e contrasti, la posizione di un consigliere che sa di non dover sopportare oneri per la sua decisione di dimettersi.

Il consigliere Veneziani conclude osservando come il pluralismo interno all'azienda non sia in alcun modo danneggiato dall'attuale Consiglio di amministrazione, come dimostra il fatto che negli ultimi cinque mesi

non vi sono state più occasioni di polemiche intorno a programmi o conduttori.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente al consigliere Veneziani che l'audizione della dottoressa Annunziata è stata decisa a seguito di richieste in tal senso presentate fin da questa estate da numerosi esponenti della Commissione – in particolare dal deputato Lainati e dal senatore Bonatesta – e poi dalla stessa dottoressa Annunziata.

In occasione di tale audizione egli ha avuto modo di rilevare come indubbiamente fosse positivo il fatto che questa avvenisse mentre era in corso una audizione del Consiglio di amministrazione, perché in tal modo i consiglieri di amministrazione che lo avessero desiderato avrebbero avuto modo di replicare alle affermazioni dell'ex Presidente, come del resto ha fatto ora lo stesso consigliere Veneziani.

Il senatore D'ANDREA chiede al consigliere Veneziani in ordine alla sua affermazione circa il fatto che il Ministro dell'economia avrebbe invitato i consiglieri a non rassegnare le dimissioni.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente al senatore D'Andrea che il professor Veneziani si riferiva evidentemente alla lettera dello scorso 11 maggio con cui l'allora ministro Tremonti invitava i consiglieri a restare in carica fino al compimento della fusione tra Rai Radiotelevisione S.p.A. e Rai Holding S.p.A..

Il professor RUMI, consigliere di amministrazione della Rai, osserva come la questione della legittimità sostanziale del Consiglio di amministrazione in carica appaia mal posta perché essa viene fatta discendere da un presunto *vulnus* del pluralismo che si sarebbe determinato con le dimissioni della presidente Annunziata.

In realtà egli ritiene che la cosiddetta formula del «quattro più uno» con la quale i Presidenti delle Camere hanno inteso garantire il pluralismo nel Consiglio di amministrazione non significa affatto che tale garanzia riposasse unicamente sull'attribuzione della Presidenza ad un consigliere la cui collocazione politico-culturale è riconducibile all'opposizione.

In realtà la garanzia del pluralismo era offerta dal Consiglio nel suo complesso in quanto, indipendentemente dal criterio politico-culturale di scelta, erano i consiglieri con il prestigio del loro *curriculum* ad assicurare tale garanzia.

In questo senso egli ritiene che, anche guardando alla concreta esperienza dei primi 14 mesi di lavoro del Consiglio, sia impropria la stessa utilizzazione dei concetti di maggioranza e di minoranza.

Non a caso egli stesso si è trovato molte volte in sintonia con la Presidente proprio nella consapevolezza della necessità che venisse tutelata una linea editoriale dell'azienda aperta a tutte le opinioni politiche e le tradizioni culturali, e la stessa Presidente Annunziata ha avuto modo di riconoscere il ruolo da lui svolto.

Del resto se egli avesse ritenuto che il ruolo che gli era stato proposto fosse stato quello di rappresentante di questo o di quel partito non avrebbe accettato l'incarico che in alcun modo aveva sollecitato, e anche adesso la sua decisione di proseguire il mandato affidatogli è determinata soprattutto dalla considerazione dei problemi cui sarebbe esposta la Rai se si dovesse procedere alla privatizzazione con un Consiglio di amministrazione in regime di *prorogatio*, in un quadro normativo che presenta profili problematici dal punto di vista della disciplina della *governance*.

Il professor ALBERONI, consigliere di amministrazione della Rai, condivide le osservazioni dei colleghi, facendo presente come i problemi di pluralismo e di equilibri politico-istituzionali che sono stati rappresentati, poco hanno a che fare con quello che è stato il lavoro svolto effettivamente da questo Consiglio di amministrazione.

Egli fa infatti presente che l'attività non solo dei consiglieri in carica, ma anche dell'ex presidente Annunziata è stata guidata – a parte alcuni dissidi su questioni come il caso «RaiOt» che hanno avuto una forte copertura mediatica ma sono state del tutto marginali – unicamente dalla volontà di superare una grave e prolungata crisi aziendale con risultati sicuramente eccellenti, sia dal punto di vista del bilancio economico-finanziario, sia dal punto di vista degli ascolti sia, infine, da quello della qualità.

Nel momento in cui, con le dimissioni della Presidente, si è aperto un dibattito sulla permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, la preoccupazione sua e degli altri consiglieri è stata unicamente quella della legalità e del bene dell'azienda, e proprio per questo essi hanno ritenuto di dover chiedere il conforto di pareri legali sulla base dei quali egli ritiene che vi sia un vero e proprio obbligo a rimanere in carica e a non abbandonare la Rai ad una situazione che risulterebbe incerta e pericolosa per il governo dell'azienda in una fase così delicata come quella della privatizzazione.

Tra tutte le considerazioni che sono state svolte dai componenti della Commissione, il professor Alberoni ritiene in particolare di dover confutare quella secondo la quale il Consiglio di amministrazione avrebbe dato scarsa considerazione a questa Commissione ignorando la risoluzione del 14 luglio. In realtà gli amministratori della Rai non hanno affatto ignorato tale deliberazione ma, come in ogni altra occasione, si sono affidati a qualificati pareri legali al fine di valutarne gli effetti giuridici.

Il consigliere PETRONI prende di nuovo la parola per dare i chiarimenti a suo tempo chiesti dal senatore Falomi circa le procedure utilizzate per mettere a disposizione dei privati due canali in digitale terrestre.

La Rai ha aperto una procedura di evidenza al fine di affittare i suddetti canali – non è detto che ciò debba avvenire affittando la trasmissione per l'intera giornata a due soli soggetti, potendosi anche immaginare ipotesi di utilizzazione alternativa – alla quale hanno risposto 39 società, che verranno valutate da una apposita commissione in base ad una serie di cri-

teri culturali ed industriali approvati dal Consiglio di amministrazione e che egli si impegna a trasmettere al più presto alla Commissione.

Il PRESIDENTE Petruccioli si sofferma su due affermazioni del consigliere Veneziani, la prima riguardante il contratto della dottoressa Annunziata e la seconda relativa alle norme che legittimerebbero la permanenza in carica del Consiglio di amministrazione.

Sotto il primo profilo, egli fa presente che nel contratto di *management service* con Rai Holding – sottoscritto dal consigliere Alberoni e conosciuto da tutto il consiglio – è chiaramente affermato che si sarebbe proceduto a stipulare il contratto con la dottoressa Annunziata mediante separato atto; non sembra quindi sostenibile che il contenuto del contratto non fosse conoscibile dai membri del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, il professor Veneziani ha fatto riferimento allo statuto della Rai. In proposito va osservato che a norma dell'articolo 15 dello statuto vigente nel momento in cui la dottoressa Annunziata aveva presentato le dimissioni, i consiglieri di amministrazione rimasti in carica avrebbero dovuto comunicare tali dimissioni senza indugio ai Presidenti delle due Camere, affinché provvedessero alla reintegrazione del Consiglio. Dunque delle due l'una: o il Consiglio riteneva che fosse ancora applicabile l'articolo 2 della legge n. 206 del 1993, e in tal caso avrebbe dovuto procedere a norma del suddetto articolo 15, ciò che non ha fatto, ovvero doveva prendere atto del fatto che l'organo non era reintegrabile.

È evidente che tale situazione ha comportato un problema politico-istituzionale di legittimazione del Consiglio; con ciò non si intende dire che si fossero verificati i presupposti di una sua decadenza automatica, tanto è vero che la dottoressa Annunziata si è dimessa il 5 maggio e la risoluzione di questa Commissione è intervenuta solo il 14 luglio, ma si vuole ribadire il carattere anomalo della situazione che si è creata, nonché il fatto che è fuorviante continuare ad affermare che la soluzione di tale anomalia non sia nelle mani del Consiglio ma delle sedi di responsabilità politica, dal momento che questa Commissione, cioè la sede parlamentare a ciò deputata, si è espressa chiaramente nel senso che la soluzione consiste nelle dimissioni dei consiglieri in carica e nell'elezione di un nuovo Consiglio secondo le regole previste dalla legge n. 112 del 2004.

Il deputato CAPARINI deplora il fatto che il Presidente si sia riservato il diritto di formulare una conclusione in termini che giustificherebbero una riapertura del dibattito.

Concorda il deputato BUTTI.

Il PRESIDENTE Petruccioli ringrazia i consiglieri di amministrazione della Rai e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie, onorevole Rocco Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, rinnova gli auguri da parte del Comitato al senatore Francesco Moro che ha assunto la carica di Vicepresidente del Senato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se no! n vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Ministro per le politiche comunitarie, onorevole Rocco Buttiglione
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Ministro per le politiche comunitarie, onorevole Rocco Buttiglione.

L'onorevole Rocco BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*, svolge un'ampia esposizione su alcune tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Pietro TIDEI (DS-U), i senatori Tino BEDIN (Mar-DL-U), Francesco MORO (LP) e Giampaolo BETTAMIO (FI) e, ripetutamente, il deputato Albert! o di LUCA, *Presidente*.

L'onorevole Rocco BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*, risponde alle richieste di chiarimenti, alle considerazioni e ai quesiti che sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia l'onorevole Rocco Butti glione e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

202ª seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(3106) ***Conversione in legge del decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431***

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, in parte favorevole)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sugli identici emendamenti 2.45 e 2.173, ribadendo tuttavia la preferenza – già espressa in sede di parere alle competenti Commissioni – per una riformulazione nella quale sia reso esplicito che le disposizioni del provvedimento in titolo si applicano alle autonomie speciali «nel rispetto» dei rispettivi statuti; propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole all'emendamento 8.0.100 che reca appunto tale dizione. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, non rilevando profili problematici di carattere costituzionale.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2958) ***Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore VALDITARA *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in esito a un lungo e articolato esame; sottolinea che la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento aveva formulato un parere assai ampio sulla proposta nel suo testo originario, condizionando il proprio parere favorevole ad alcune specifiche condizioni, che sono state integralmente recepite dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, come rilevato dal successivo parere favorevole che la stessa I Commissione della Camera ha formulato lo scorso 20 novembre 2003. Dopo essersi soffermato brevemente sul contenuto delle disposizioni di maggiore interesse per le competenze della Sottocommissione, segnala l'articolo 18, comma 1, lettera *i)*, la cui formulazione comporta il rifiuto della consegna del minore di anni 18 (ma di età superiore ai 14 anni) quando il reato per cui si procede «è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni»: tale disposizione configura una disparità di trattamento manifestamente irrazionale, prevedendo che si neghi la consegna della persona oggetto del mandato d'arresto europeo per i reati di maggiore gravità e consentendone, *a contrario*, la consegna per i casi in cui la pena sia inferiore nel massimo a 9 anni. Segnala, a tale proposito, che il relatore in sede referente ha, allo scopo, presentato un emendamento (18.18) volto appunto a sopprimere la parola «non» dalla lettera *i)* richiamata. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, con l'osservazione testé formulata, rilevando che le sue disposizioni sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e ritenendo che il medesimo disegno di legge sia conforme ai princìpi costituzionali, in particolare in materia di diritto di difesa, e auspicando infine che l'applicazione concreta delle disposizioni in esame assicuri il pieno rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti.

Il presidente FALCIER *(FI)* chiede al relatore se abbia valutato la compatibilità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge n. 2958, che prevede una ipotesi di riserva parlamentare, avente ad oggetto progetti di modifica della decisione quadro.

Il relatore VALDITARA *(AN)* ritiene che tale disposizione sia compatibile con il vigente assetto costituzionale. Dà quindi conto degli emen-

damenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

(3038) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell' Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a fornire un quadro organico alle iniziative di collaborazione in ambito culturale, artistico e scientifico già in atto tra l'Italia e la Repubblica dell'Angola. Osserva che non emergono profili problematici di carattere costituzionale, proponendo, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge n. 3099, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate italiane e quelle della Repubblica algerina. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di regolamento ministeriale di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante: «Riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» (n. 411)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore STIFFONI *(LP)* illustra lo schema di regolamento in titolo, con il quale si provvede a riorganizzare la struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi; si tratta di un regolamento di esecuzione che modifica un precedente analogo provvedimento emanato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 335 del 2000 e al decreto-legge n. 16 del 2004. Ricorda che sullo schema in esame è stato acquisito il parere delle organizzazioni sindacali e il parere del Consiglio di Stato: quest'ultimo aveva formulato alcuni rilievi in merito alla rispondenza delle modifiche organizzative – che prevedono l'istituzione di tre nuovi uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale – ai cri-

teri indicati dalle richiamate disposizioni primarie in tema di dislocazione degli uffici, al fine di una «più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico». Ai rilievi in questione ha risposto, a suo avviso in modo soddisfacente, l'Amministrazione. Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo sullo schema in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

(3034) ***Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su ulteriori emendamenti alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, in merito ai quali non emergono rilievi di carattere costituzionale; propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2852) ***Disciplina del settore erboristico,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) ***RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico***

(348) ***BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico***

(1124) ***TOMASSINI.- Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale***

(1312) ***CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico***
(Parere alla 12ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore PIROVANO *(LP)* illustra il disegno di legge n. 2852, già approvato dalla Camera dei deputati, e assunto dalla 12ª Commissione del Senato come testo base. Il disegno di legge regola il settore erboristico disciplinando, in particolare, la coltivazione, la preparazione, la commercializzazione ed etichettatura dei prodotti erboristici, nonché i requisiti professionali dell'erborista e l'autorizzazione a svolgere la relativa attività; sono inoltre previste misure sanzionatorie e attività di vigilanza igienico-sanitaria. Rileva quindi che le disposizioni del disegno di legge n. 2852 sono riconducibili, principalmente, alla materia «tutela della salute», che l'articolo 117, comma terzo della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni; con riferimento a specifiche disposizioni viene inoltre in rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di «professioni» e di «ricerca scientifica»; propone, pertanto, di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Dà quindi brevemente conto anche dei connessi disegni di legge nn. 53, 348, 1124 e 1312 di contenuto analogo a quello della proposta assunta come testo base, e propone di esprimere anche su di essi un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

374ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(3106) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore NOCCO *(FI)* comunica che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e, per quanto di competenza, segnala che dalle proposte 1.100, 1.1, 1.2, 1.103, 1.105, 1.106, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.7, 1.119, 2.13, 2.124, 2.125, 2.41, 2.42, 2.164, 2.165, 2.166, 2.44, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 3.104, 3.8, 3.110, 3.111, 3.112, 3.115, 3.117, 3.118, 4.100, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.2, 6.1, 6.100, 6.2, 6.121, 6.15 nonché, salvo attribuzione della cadenza permanente alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, dagli emendamenti 8.3 e 8.5 sembrano derivare maggiori oneri non coperti nonché, in taluni casi, privi di quantificazione. Comunica inoltre che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dai seguenti emendamenti, che peraltro appaiono corredati da clausole di copertura finanziaria particolarmente significative: 1.3, 1.104, 1.4, 1.6, 1.108, 1.116, 2.5, 2.114, 2.8, 2.10, 2.118, 2.126 (di cui occorre comunque adattare la cadenza temporale della copertura al relativo onere), 2.16, 2.127, 2.129, 2.132, 2.138, 2.140, 2.155, 2.40, 2.43, 3.105, 3.106, 3.107, 3.9, 3.11, 3.12, 3.119, 3.13, 3.121, 3.20, 3.125, 3.143, 3.33,

3.147, 3.35, 3.148, 3.36, 4.1, 5.1, 7.5, 7.103, 7.104, 8.1, 8.2, 8.4, 8.103, 8.104, 8.6, 8.105 e 8.106. Segnala che occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari correlati alle seguenti proposte: 1.107, 2.6 e 2.7 (in relazione alla possibile estensione della platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal provvedimento); 2.112, 2.113, 2.117, 2.9, 2.14, 2.128, 2.18, 2.130, 2.139, 2.141, 2.25, 2.176, 3.150, 3.37, 3.151, 3.152, 3.153, 3.154, 3.155, 8.100 e 8.101 (con riferimento ad eventuali oneri derivanti dall'estensione della tipologia e della durata dei contratti ammessi ai benefici fiscali previsti dal provvedimento, in ordine a tali proposte occorre peraltro valutare l'opportunità di conferire cadenza permanente alle disposizioni di copertura finanziaria); 2.36 e 2.37 (che assegnano anche ai conduttori il contributo previsto dall'articolo 3, comma 3 per i proprietari di alloggi); 2.172 (che riduce il contributo per gli ex IACP di cui all'articolo 2, comma 9); 2.45, 2.175 e 8.0.100 del Governo (che prevedono condizioni particolari di applicazione per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano); 3.3 e 3.5 (che assegnano ai conduttori il contributo previsto dall'articolo 3, comma 1 per gli enti locali); 3.120 e 3.15 (che possono dare luogo a contenzioso sull'eventuale richiesta di estensione del contributo previsto dal provvedimento agli ulteriori importi a sovrapprezzo del precedente canone); 3.16 e 3.17 (che compensano l'attribuzione di agevolazioni fiscali non previste con la soppressione di altre indicate nel provvedimento); 3.135, 3.136, 3.137, 3.138, 3.139, 3.30, 3.140, 3.31, 3.32, 3.141, 3.142, 3.144, 3.145, 3.146, 3.34 e 3.149 (che sopprimono il vincolo della stipula entro il 31 dicembre 2004 per poter accedere alle agevolazioni rispettivamente indicate); 7.102 e 7.0.101 (che estendono i benefici di cui all'articolo 2, comma 3, ai contratti ivi indicati); 7.105 (che interviene sui contributi previsti a legislazione vigente per i conduttori, prevedendone l'erogazione al locatore in caso di morosità del conduttore). Riscontra poi l'esigenza di verificare se l'attribuzione ai Comuni, anziché agli ex IACP, del compito di costituire gli sportelli per l'emergenza sfratti e del correlato contributo, prevista dalle proposte 2.146, 2.147, 2.27, 2.28, 2.148, 2.29, 2.30, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153 e 2.154, determini effetti finanziari. Rileva inoltre che la proposta 5.100a recepisce la condizione posta dalla Commissione in relazione al testo. Comunica infine che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il presidente AZZOLLINI, relativamente agli emendamenti da 1.100 a 6.15 segnalati dal relatore, ritiene che la Commissione possa esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto palesemente suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri. In merito agli emendamenti 8.3 e 8.5, che hanno una problematica analoga, legata alla natura permanente dei relativi oneri, osserva la necessità di valutare se la suddetta problematica possa essere risolta dalla proposta 5.100a, che modifica la copertura del provvedimento, secondo la condizione posta dalla Commissione sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel senso appunto di rendere la copertura degli oneri permanente.

Relativamente agli altri emendamenti richiamati dal relatore, fa rilevare l'opportunità di una valutazione più approfondita, posto che i relativi effetti finanziari non appaiono di immediata evidenza.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* osserva che, sebbene la proposta 5.100a corregga adeguatamente la copertura finanziaria del testo, allineandola alla decorrenza degli oneri, essa si ferma all'esercizio 2007, mentre i citati emendamenti 8.3 e 8.5 recano oneri a regime, ovvero anche oltre il 2007 e sono quindi scoperti.

In merito alle proposte 3.3 e 3.5, evidenzia che, pur apparendo palese lo scopo dei proponenti di trasferire il contributo per le locazioni dai comuni direttamente ai conduttori, poiché non viene contestualmente soppressa la disposizione del testo che attribuisce il contributo agli enti locali, esiste un rischio concreto che il combinato disposto delle norme determini una duplicazione del contributo stesso sia agli enti locali che ai conduttori. Analoga problematica riscontra circa le proposte 3.16 e 3.17, mentre, riguardo agli emendamenti da 3.135 a 3.149, sottolinea che la soppressione del vincolo della stipula entro il 31 dicembre 2004 per poter accedere ai benefici ivi indicati, potrebbe ampliare la platea dei benefici stessi, con conseguenti maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Per quanto concerne, inoltre, l'emendamento 7.105, pur rilevando che lo stesso non sembra determinare oneri immediati, ritiene che il suo accoglimento potrebbe comportare un aggravio delle procedure amministrative a carico degli enti locali, con una serie di oneri riflessi anche di notevole ammontare. Infine, per quanto concerne le proposte da 2.146 a 2.154, osserva che la costituzione degli sportelli ivi previsti da parte dei comuni appare certamente onerosa, in quanto o dovranno essere istituiti nuovi uffici, o si affideranno nuove funzioni a strutture già esistenti, configurando una copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)*, intervenendo in merito agli emendamenti 2.6 e 2.7, osserva che gli stessi non ampliano la platea dei beneficiari delle agevolazioni in tema di locazioni (in quanto si tratta sempre dei medesimi soggetti conduttori), ma consentono semplicemente di stipulare i contratti, oltre che con i rispettivi locatori, anche con altri proprietari di immobili, al fine di permettere ai conduttori di accedere più facilmente alle predette agevolazioni. Relativamente agli emendamenti segnalati dal relatore da 2.112 a 8.101, fa poi presente che essi non hanno effetti onerosi, in quanto allungano la durata dei contratti di locazione senza incidere sull'ammontare dei contributi, che vengono concessi *una tantum* in misura fissa.

Evidenzia, inoltre, una serie di proposte emendative che mirano, raccogliendo un'istanza proveniente sia dai cittadini interessati che dagli stessi enti locali, ad eliminare il ruolo di mediazione degli enti locali (segnatamente dei comuni) nelle pratiche per l'erogazione dei contributi alle locazioni, allo scopo di semplificare le procedure e stabilire canali diretti verso i conduttori interessati. Segnala, in particolare, gli emendamenti 3.3

e 3.5, che assegnano ai conduttori il contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, per gli enti locali, senza peraltro mutare i relativi oneri, e richiama altresì gli emendamenti da 3.135 a 3.149, i quali sono finalizzati ad escludere l'assoggettamento del medesimo contributo alla procedura e ai limiti temporali della valutazione dei comuni, in modo da far sì che i contributi siano erogati direttamente ai conduttori. In merito all'emendamento 7.105, rileva poi che il presupposto della morosità del conduttore appare solo eventuale, mentre, per quanto concerne gli emendamenti da 2.146 a 2.154, fa presente che da essi non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto l'attribuzione ai comuni, anziché agli *ex* IACP del compito di costituire gli sportelli per l'emergenza sfratti e del correlato contributo sarebbe gestita dalle strutture già esistenti presso i comuni che si occupano appunto dei problemi abitativi. Anche in questo caso, si tratterebbe di una semplificazione di procedure amministrative per facilitare l'accesso dei cittadini alle provvidenze previste dallo Stato.

Il relatore NOCCO *(FI)* concorda con le osservazioni del senatore Legnini circa l'invarianza dei contributi sia che vengano erogati agli enti locali sia, come previsto dagli emendamenti 3.3 e 3.5 direttamente ai conduttori. In merito alle proposte 3.120 e 3.15, ritiene che gli stessi siano onerosi, in quanto sembrano porre gli incrementi ulteriori del canone di locazione a carico del bilancio dello Stato, anziché dei conduttori come previsto nel testo. Riguardo all'emendamento 7.105, sottolinea la non onerosità di tale disposizione, che mira a non penalizzare ingiustamente il locatore, a causa dell'eventuale comportamento moroso del conduttore, assicurando un parziale ristoro mediante l'attribuzione del contributo.

Interviene il senatore MICHELINI *(AUT)* in merito agli emendamenti 3.135 a 3.149, rilevando che gli stessi non sembrano onerosi, e chiedendo chiarimenti al riguardo, posto che l'erogazione del contributo ad un diverso beneficiario non muta la titolarità dell'obbligazione a carico dello Stato, che nasce al momento dell'assunzione dell'impegno.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* si associa alle considerazioni del senatore Morando sulla potenziale onerosità, sia pure in termini indiretti, dell'emendamento 7.105.

Il senatore PIZZINATO *(DS-U),* in merito all'emendamento 7.105, osserva che lo stesso potrebbe creare gravi disagi sociali, laddove venisse interpretato nel senso di precludere l'accesso ai contributi per la locazione ai conduttori privi della possibilità di pagare regolarmente i canoni di affitto.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)*, circa gli emendamenti da 2.146 a 2.154, rileva che i comuni già si occupano a legislazione vigente della gestione dei problemi relativi al settore abitativo, nonché del disbrigo delle connesse pratiche amministrative. Di conseguenza, l'impianto degli spor-

telli per l'emergenza sfratti presso i comuni stessi, anziché gli *ex* IACP potrebbe non comportare necessariamente oneri.

Il presidente AZZOLLINI, in merito agli emendamenti 8.3 e 8.5 concorda con le osservazioni del senatore Morando, circa la decorrenza dei relativi oneri oltre l'esercizio 2007 e quindi oltre la validità della copertura recata dall'emendamento 5.100a. Propone pertanto di esprimere parere contrario sulle suddette proposte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Circa gli emendamenti da 1.3 a 8.106, come segnalati dal relatore, ritiene opportuno rendere parere non ostativo, stante l'ampia copertura finanziaria recata dagli stessi, in ossequio all'orientamento ormai consolidato della Commissione in fattispecie analoghe. Sottolinea quindi l'opportunità di esprimere parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.107 e 7.105, in considerazione della incertezza circa i possibili effetti onerosi.

Per quanto riguarda gli emendamenti da 2.112 a 8.101, pur riconoscendo l'invarianza della misura del contributo per la locazione, evidenzia che il prolungamento della durata dei contratti estenderebbe il periodo di fruizione delle connesse agevolazioni fiscali, per cui si determinerebbero nuovi o maggiori oneri, ciò che rende inevitabile l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogo avviso esprime sull'emendamento 2.172 (in quanto riducono i contributi agli *ex* IACP destinati alla copertura degli oneri connessi ai nuovi sportelli per l'emergenza sfratti), sulle proposte 3.3, 3.5, 3.16 e 3.17, osservando che le stesse, in assenza di disposizioni di coordinamento, rischiano di determinare la duplicazione di benefici previsti dal testo. Ritiene, parimenti, necessario esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sugli emendamenti da 3.135 a 3.139 (precisando che la soppressione del vincolo della stipula dei contratti entro la data indicata amplierebbe la platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni), sugli emendamenti 7.102 e 7.0.101 (in quanto estendono i benefici di cui all'articolo 2, comma 3, ad ulteriori tipologie contrattuali), nonché quelli da 2.146 a 2.154 (sui quali concorda con le osservazioni del senatore Morando).

Propone, pertanto, sulla base del dibattito svolto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.1, 1.2, 1.103, 1.105, 1.106, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.7, 1.119, 2.13, 2.124, 2.125, 2.41, 2.42, 2.164, 2.165, 2.166, 2.44, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 3.104, 3.8, 3.110, 3.111, 3.112, 3.115, 3.117, 3.118, 4.100, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.2, 6.1, 6.100, 6.2, 6.121, 6.15, 8.3, 8.5, 2.6, 2.7, 2.112, 2.113, 2.117, 2.9, 2.14, 2.128, 2.18, 2.130, 2.139, 2.141, 2.25, 2.176, 3.150, 3.37, 3.151, 3.152, 3.153, 3.154, 3.155, 8.100, 8.101, 2.36, 2.37, 2.172, 3.120, 3.15, 3.135, 3.136, 3.137, 3.138, 3.139, 3.30, 3.140, 3.31, 3.32, 3.141, 3.142, 3.144,

3.145, 3.146, 3.34, 3.149, 7.102, 7.0.101 2.146, 2.147, 2.27, 2.28, 2.148, 2.29, 2.30, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153 e 2.154, nonché sulle proposte 3.3, 3.5, 3.16 e 3.17, osservando che le stesse, in assenza di disposizioni di coordinamento rischiano di determinare la duplicazione di benefici previsti dal testo, parere contrario sulle proposte 1.107 e 7.105 parere di nulla osta sui restanti emendamenti, rilevando che la proposta 5.100a recepisce le condizioni rese dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.».

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,45.

375ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 21,25.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI, nell'esprimere apprezzamento per la presenza del sottosegretario per l'interno, D'Alì, rileva con rammarico l'assenza del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, sottolineando che tale circostanza non mette la Sottocommissione in grado di svolgere il suo lavoro in condizioni ottimali.

Prende atto la Sottocommissione.

(2894-A) ***Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto

di competenza, che, posto che il testo risulta sostanzialmente equivalente, per i profili finanziari, a quello sul quale la Commissione ha già reso parere di nulla osta, in sede di esame per la Commissione di merito, fa comunque presente che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 11 del provvedimento utilizza il fondo speciale di parte corrente nel bilancio 2004 e relativo al triennio 2004-2006. A seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti in particolare per gli esercizi 2005 e 2006: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva. Occorre pertanto valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2005.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 3.0.1 (che prevede un coadiutore in aggiunta agli assistenti del membro nazionale distaccato presso Eurojust), 4.102, 4.103 (che incrementano il trattamento economico dell'assistente del membro nazionale e per la cui copertura non sussistono risorse aggiuntive sugli stanziamenti ivi richiamati) e 9.100 (limitatamente ai commi da 2 a 4) (che istituisce la figura del coordinatore nazionale dell'Eurojust). Occorre, poi, valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 4.4 (qualora ai dirigenti nominati membro nazionale o assistente per l'Eurojust, oltre al trattamento stipendiale di origine venga assegnata anche l'indennità ivi prevista), 4.5 e 4.104 (qualora l'equiparazione, ivi prevista, degli incarichi svolti presso l'Eurojust all'esercizio di funzione giudiziarie comporti progressioni di carriera per i magistrati anche se collocati fuori ruolo). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle osservazioni del relatore e del parere già espresso sul testo del disegno di legge in titolo in sede di esame della Commissione di merito, ritiene che la Sottocommissione possa rendere parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che, in ossequio alla prassi seguita dalla Commissione negli anni passati, nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate le risorse utilizzate per la copertura degli oneri a decorre dal 2005, tenuto conto che le stesse sono già indicate nelle finalizzazioni riguardanti l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della giustizia.

In merito agli emendamenti, rileva che le proposte 3.0.1, 4.102, 4.103, 9.100 (limitatamente ai commi da 2 a 4) e 4.4 appaiono manifestamente onerose, mentre le proposte 4.5 e 4.104, altresì segnalate dal relatore, sembrano invarianti, posto che l'equiparazione, riconosciuta ai magistrati collocati fuori ruolo, tra il servizio prestato presso l'Eurojust e lo svolgimento delle funzioni giudiziarie si limita a specificare un principio generale già previsto dall'ordinamento vigente.

Il relatore FERRARA *(FI)*, dopo un intervento volto a chiarire la portata onerosa dell'emendamento 4.4, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate, in quanto già indicate nelle finalizzazioni relative all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della giustizia, le risorse utilizzate per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.0.1, 4.102, 4.103, 9.100 (limitatamente ai commi da 2 a 4) e 4.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(2866) ***Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere di nulla osta)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Si passa all'esame degli ulteriori emendamenti 5.1 (nuovo testo), 10.0.2 e 10.0.3 al disegno di legge in titolo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che è stata depositata una nota dal Ministero dell'economia con la quale, relativamente all'emendamento 5.1, si fa presente che si tratta di una nuova formulazione che consente di superare il parere contrario in precedenza espresso dal Ministero medesimo sul testo originario, la quale proroga, dal 2006 al 2009, talune disposizioni del regime transitorio sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate e, in particolare, quello riguardante le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli. Secondo la nota, inoltre, considerato che le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e generale nonché il numero delle promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo rimarranno comunque quelle stabilite dalle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, così come evidenziato anche dal Ministero della difesa stesso nella relazione tecnica relativa all'emendamento in discorso, non vi sono obiezioni da muovere sul citato emendamento 5.1, atteso che la proposta non comporta modifiche del contingente di promozioni autorizzate a legislazione vigente.

Per quanto concerne gli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3, fa poi presente che il Ministero dell'economia ritiene non vi sia nulla da osservare sulle nuove decorrenze ivi stabilite, in quanto le stesse non comportano oneri aggiuntivi.

Su proposta del relatore GRILLOTTI *(AN)*, sulla base delle indicazioni fornite nella citata nota tecnica del Governo, la Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti 5.1 (nuovo testo), 10.0.2 e 10.0.3 al disegno di legge in titolo.

(2168) ***EUFEMI ed altri – Interventi a favore delle università non statali***

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, rileva anzitutto come non sia ancora stato espresso il parere del Ministero dell'economia sul disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi.

Osserva, tuttavia, la necessità di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, onde consentire la conclusione dell'*iter* di esame, ed evidenzia comunque la sussistenza, sulla base della legislazione vigente, di adeguate disponibilità sugli stanziamenti richiamati a copertura.

Pertanto, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi – riservandosi di riesaminare il testo del provvedimento in sede di formulazione del parere per l'Assemblea al fine di verificare se, incidendo l'onere previsto dall'articolo 1, come riformulato dalla proposta 1.1, sugli accantonamenti relativi agli anni 2005 e 2006 del fondo speciale di parte corrente previsto dal disegno di legge finanziaria 2005, sussistano le risorse necessarie a coprire i suddetti oneri a partire dall'esercizio finanziario 2005 – esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.1, su cui esprime parere di nulla osta con la suddetta riserva.

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulla restante proposta 1.0.1.».

Conviene la Sottocommissione con la proposta del Presidente.

(3104) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile***

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il relatore CICCANTI *(UDC)* illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi al disegno di legge.

Per quanto di competenza, segnala che sembrano discendere nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 2.2000 (che impone l'introduzione del sistema di sicurezza ivi indicato a carico dell'ENAC).

Occorre inoltre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 1.3000 (che impone la fornitura dei servizi di navigazione aerea in regime di assicurazione di qualità) e 2.1000 (limitatamente al comma 4) (che prevede l'introduzione del sistema di gestione della circolazione sulle aree aeroportuali ivi indicato, a carico dei gestori aeroportuali, specie in relazione alle società di gestione aeroportuale a parziale partecipazione pubblica).

In relazione alla delega per il riassetto del sistema dell'aviazione civile introdotta dall'emendamento al disegno di legge di conversione 1.0.2, occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari, anche al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista al comma 2. Non riscontra, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, x1.0.2 e 1.0.1, in quanto manifestamente onerosi.

Con riferimento all'emendamento 1.0.3, il Presidente fa poi presente che, come risulta anche dalla nota tecnica depositata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino nella scorsa seduta, tale proposta sembra essere onerosa *in toto* e non limitatamente ai capoversi 1-*bis* e 1-*sexies* indicati dal relatore. Propone pertanto di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogamente, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.3, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11.

Relativamente all'emendamento 1.5, ritiene opportuno esprimere un parere di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che ove la suddetta proposta venga accolta, contestualmente al mantenimento in capo all'ENAV S.p.A. delle funzioni di certificazione ed abilitazione del personale di assistenza al volo, sia previsto anche il mantenimento in capo alla medesima società sia della titolarità dei connessi diritti tariffari che assicurano la copertura dei relativi costi, che del personale preposto alle suddette funzioni.

Per quanto concerne l'emendamento 2.15, dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori FERRARA *(FI)* e CADDEO *(DS-U)*, circa la natura onerosa delle disposizioni ivi recate, nonché sulle conseguenze delle stesse dal punto di vista della programmazione economica e della copertura finanziaria, il PRESIDENTE propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Analogamente, propone di esprimere parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.7, 2.0.8 e 4.0.3, di identico contenuto, nonché 4.0.2.

Relativamente all'emendamento 4.0.1, il Presidente, ancorché il Governo abbia espresso avviso contrario, come si evince dalla nota della Ragioneria generale dello Stato depositata dal sottosegretario Armosino nella scorsa seduta, dal momento che le sanzioni ivi previste non sono presenti a legislazione vigente, propone di esprimere parere di nulla osta.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, posto che appaiono manifestamente non onerosi ovvero recano disposizioni già previste dalla legislazione vigente.

La Sottocommissione, alla luce del dibattito testé svoltosi, su proposta del RELATORE, approva il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.3000, 2.1000, 2.2000 e x1.0.2, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.0.2, 1.0.1, 1.0.3, 2.0.3, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 2.15, 2.0.4, 2.0.7, 2.0.8, 4.0.3 e 4.0.2, nonché parere di nulla osta sulla proposta 1.5, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che ove la suddetta proposta venga accolta, contestualmente al mantenimento in capo all'ENAV S.p.A. delle funzioni di certificazione ed abilitazione del personale di assistenza al volo, sia previsto anche il mantenimento in capo alla medesima società sia della titolarità dei connessi diritti tariffari che assicurano la copertura dei relativi costi, che del personale preposto alle suddette funzioni. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La seduta termina alle ore 22,10.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

62ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3120) ***Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giulietti ed altri; Grillo ed altri: parere favorevole;

alla 3ª Commissione:

(3038) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002***: parere favorevole.

I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004

61ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003*****:** parere favorevole;

(3100) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003*****:** parere favorevole;

alla 11ª Commissione:

(3135) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali*****:** parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 8,15 e 14

ORE 8,15

Audizione dei rappresentanti della Confindustria.

ORE 14

Audizione del Governatore della Banca d'Italia.

Audizione dei rappresentanti di CNA, Confartigianato e Casartigiani.

Audizione dei rappresentanti di Unioncamere.

Audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti e CIA.

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(4ª - Difesa)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare (2493).

– MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo» (1432).

– NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare (1533).

– PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile (2645).

– FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace (2663).

– PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004 (3009).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– PIZZINATO ed altri. – Misure di equa riparazione a favore delle vittime delle stragi nazifasciste rinvenute negli archivi della Procura generale militare di Roma (2448).

COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

– SPECCHIA. – Introduzione nel codice penale del Titolo VI-*bis*, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (66).

– PASCARELLA ed altri. – Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l'ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati (2994).

– NESSA. – Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (3027).

COMMISSIONI 4ª e 12ª RIUNITE

(4ª - Difesa)
(12ª - Igiene e sanità)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare (452).

– Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).

– NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi (1935).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del Ministro per gli italiani nel mondo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (n. 406).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

– Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena (3120) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giulietti ed altri; Grillo ed altri).*

– e della petizione n. 512 ad esso attinente.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri.- Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO.- Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l' aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

X. Esame dei disegni di legge:

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).

– BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).

– TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).

– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-*bis*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-*ter*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonchè dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).

– ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).

– Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico (1296-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12).*

– COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).

– COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).

– MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).

– VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).

– VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).

– PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).

– FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).

– FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

– CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).

– Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

– CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

– GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).

– MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).

– DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407)

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

– IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

– Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Contributo straordinario in favore dello *Staff College,* organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino (2836).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002 (3038).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 (2914) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (3012).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002 (3029) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997 (3031) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003 (3076).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003 (3099).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003 (3100).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba).*

– NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del comandante del 7º reggimento NBC «Cremona», colonnello artiglieria Salvatore Polimeno, in relazione all'affare assegnato concernente l'idoneità delle strutture militari e civili a garantire la sicurezza degli ambienti e delle vite umane di fronte ai rischi di infezioni nucleari, batteriologiche e chimiche.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002).*

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, rese nella seduta del 5 ottobre 2004, sullo schema di intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana in ordine alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e ad istituzioni ecclesiastiche.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia (1026).

– ACCIARINI. – Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti e per la promozione dello spettacolo circense (1373).

– ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti (1467).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– MONTICONE ed altri. – Iniziative per la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica (1491).

– EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali (2168).

– Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

II. Discussione del disegno di legge:

– Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università degli studi di Torino (2108-2289-B) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri; Tessitore ed altri e modificato dalla Camera dei deputati).*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse dei mezzi di comunicazione di massa: esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (3104).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Umbria» (n. 407).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Abruzzo» (n. 408).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Campania» (n. 409).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Individuazione della rete stradale di interesse nazionale e regionale nella regione Marche» (n. 410).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Disciplina dell'apicoltura (2919) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo).*

– BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).

– DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di regolamento ministeriale di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante: «Riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» (n. 411).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – *Business Communities* (183).

– e della petizione n. 145 ad essi attinente.

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

– Situazione dell'industria aeronautica e aerospaziale italiana: proposta di relazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (2924).

– Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (3135).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: esame del documento conclusivo.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina del settore erboristico (2852) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).*

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).

– TOMASSINI.- Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).

– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 8,45 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione del Direttore generale dell'APAT.

II. Interrogazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dell'atto normativo dell'Unione europea:

– Proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (1454).

– SEMERARO ed altri. – Modifiche al codice civile in riferimento al cognome dei coniugi e dei figli (1739).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– CONSOLO. – Disposizioni in materia del cognome dei figli (415).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni (2435).

– Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (A.C. 5310).

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (A.C. 5311).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 399).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 13,30

Audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CPG).

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 14

Quinto Comitato sul *Racket* e l'Usura della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Mercoledì 13 ottobre 2004, ore 15,55

– Comunicazioni del Presidente.

– Audizione del professor Renato Maggiore, ex procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione.

€ 6,24